SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 gennaio 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

Banca d'Italia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. **206**.

Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, e, in particolare l'articolo 16, comma 1, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, e che l'istituzione di tale area avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione;

Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;

Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) alla lettera *A)*:

1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse;

1.2) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole e forestali» sono soppresse;

1.3) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;

1.4) le parole «delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze e»;

2) la lettera *B)* è sostituita dalla seguente:

«*B)* per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare,

individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.»;

4) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *B)*, per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:»;

1.2) dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente:

«f-*bis*) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione:»;

1.2) dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente:

«f-*bis*) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;

1.2) al secondo periodo, dopo le parole «ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza»;

1.3) il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 1-*bis*:

2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «delle ipotesi»;

2.2) dopo le parole «per quanto attiene», sono inserite le seguenti: «, rispettivamente,»;

2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

2.4) le parole «e al personale delle» sono sostituite dalla seguente: «alle»;

3) al comma 2:

3.1) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;

3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle» sono sostituite dalla seguente: «le»;

3.4) le parole «di cui al medesimo art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2»;

4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *B)*, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale

tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-*ter*. Le trattative di cui al comma 3-*bis* si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera *a)* del presente comma.

3-*quater*. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-*quinquies*. Le trattative di cui al comma 3-*quater* si svolgono su due livelli:

a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;

b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera *a)* del presente comma.»;

5) al comma 4:

5.1) dopo le parole «Le organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate»;

5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*quater*»;

5.3) le parole «la delegazione» sono sostituite dalle seguenti: «le rispettive delegazioni»;

6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

7) al comma 10:

7.1) al primo periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*quater* sono corredate»;

7.2) al secondo periodo, le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie»;

7.3) al quarto periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»;

8) al comma 11:

8.1) le parole «ai commi 4, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;

8.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*quater*»;

9) al comma 13, le parole «l'accordo e le concertazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi»;

e) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse;

2) al comma 3:

2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative»;

2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;

2.3) le parole «l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *A)*, ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *B)*, e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi nazionali di cui all'articolo 2»;

f) all'articolo 8-*bis*, comma 1, le parole «e le sezioni del COCER» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 46 del 2022.

3. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vigenti fino alla medesima data.

Art. 2.

Istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»;

b) al comma 3, primo periodo:

1) dopo le parole «L'accordo sindacale», sono inserite le seguenti: «relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile»;

2) le parole «la semplificazione e», ovunque ricorrano, sono soppresse;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.

3-*ter*. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.»;

d) al comma 4:

1) le parole «la semplificazione e» e le parole «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

2) le parole «dal commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

e) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «n. 8,», sono inserite le seguenti: «nonché dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;

f) al comma 6:

1) le parole «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, con decreto»;

2) le parole «della semplificazione e della» sono sostituite dalle seguenti: «per la»;

g) al comma 7, dopo le parole «di cui al comma 6,», sono inserite le seguenti: «ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-*bis*,».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 25 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Si riporta l'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2022, n. 110:

«Art. 16 *(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;

e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

— Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143, S.O., come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 2.

— Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Provvedimenti).* — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la *pubblica amministrazione*, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, *dell'economia e delle finanze e* della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la *pubblica amministrazione* in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la *pubblica amministrazione* tiene conto del solo dato associativo;

B) *per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera* a)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.*

2. *Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera* a)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.*

3. (*abrogato*)».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Forze di polizia ad ordinamento militare).* — 1. *Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* B)*, per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:*

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

f-bis*) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;*

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;

i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.».

Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Forze armate)*. — 1. *Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione:*

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze;

e) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

f-bis*) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;*

g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. *Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.*

3. *Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.».*

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:

—

«Art. 7 *(Procedimento)*. — 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la *pubblica amministrazione* almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile *ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza*, possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse.

1-*bis*. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione *delle ipotesi* di accordo sindacale, per quanto attiene*, rispettivamente,* alle Forze di polizia ad ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e *alle* Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la *pubblica amministrazione,* in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'àmbito delle procedure di cui *di cui al presente articolo*, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, *le* organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile *e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2.*

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

3-bis. *Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* B)*, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.*

3-ter. *Le trattative di cui al comma 3*-bis *si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:*

a) *il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;*

b) *il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera* a) *del presente comma.*

3-quater. *Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.*

3-quinquies. *Le trattative di cui al comma 3*-quater *si svolgono su due livelli:*

a) *il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;*

b) *il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera* a) *del presente comma.*

4. Le organizzazioni sindacali *delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate* dissenzienti *dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3*-bis *e 3-quater* possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono *le rispettive delegazioni* di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. (*abrogato*)

6. (*abrogato*)

7. (*abrogato*)

8. (*abrogato*)

9. (*abrogato*)

10. *Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3*-bis *e 3*-quater *sono corredate* da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento

economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle *associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie* - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. *Le ipotesi di accordo sindacale* non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui *al comma 4*, approva *le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3*-bis *e 3-quater*, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-*bis*. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui *gli accordi* di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Procedure di raffreddamento dei conflitti)*. — 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni.

2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalità di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'àmbito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.

3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le *associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative* possono ricorrere al Ministro per la *pubblica amministrazione*, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la *pubblica amministrazione* entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, può fare ricorso alle delegazioni trattanti *gli accordi nazionali di cui all'articolo 2*. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la *pubblica amministrazione*, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8-*bis (Consultazione delle rappresentanze del personale)*. — 1. Le organizzazioni sindacali *delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate* di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal presente decreto:

«Art. 46 *(Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)*. — 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

1-bis. *Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.*

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono:

a) il trattamento accessorio:

b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;

d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati;

e) i permessi brevi per esigenze personali;

f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;

g) il trattamento di missione e di trasferimento;

h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

3. L'accordo sindacale *relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile* per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

3-bis. *L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera* a)*, della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle asso-*

ciazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.

*3-*ter. *L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera* a), *della legge 28 aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.*

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto *dai commi 2, 3, 3-*bis *e 3-*ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.

5. All'attuazione *dei commi 3, 3-*bis *e 3-ter* si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, *nonché dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,* per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.

6. *Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-*bis *e 3-*ter, *con decreto* del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri *per la* pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.

7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, *ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-*bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».

23G00004

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2022.

Autorizzazione a bandire e ad assumere unità di personale a tempo indeterminato appartenente al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulle risorse da cessazione 2021, per l'anno 2022.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale si prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di settemilatrecentonovantaquattro unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

[*Omissis*]»;

e) 2.118 unità per l'anno 2022, di cui cinquecentocinquantadue nella polizia di Stato, seicentodiciannove nell'Arma dei carabinieri, trecentoventicinque nel Corpo della guardia di finanza, duecentotrentotto nel Corpo di polizia penitenziaria e trecentottantaquattro nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel quale si dispone che «Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime»;

Considerato che, con riferimento alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, si rende necessario ridurre il numero delle unità autorizzabili, nella misura indicata nella tabella F allegata, al fine di compensare i maggiori costi connessi agli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali relativi al triennio 2016-2018 e al triennio 2019-2021, intervenuti successivamente allo stanziamento del fondo di cui all'art. 1, comma 299, della legge citata;

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale si dispone che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di seimilacentocinquanta unità delle Forze di polizia, comprensivo di trecentosessantadue unità della polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera *a)*, del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:

[*Omissis*];

d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui trecentottantanove nella polizia di Stato, quattrocentoventisette nell'Arma dei carabinieri, duecentoventisette nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;

[*Omissis*]»;

Visto l'art. 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui «Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:

a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto l'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029»;

Visto l'art. 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025;

Visto l'art. 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere *b)* e *c)*, pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato»;

Considerato che le assunzioni di cui all'art. 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1, commi 385 e 386, sopra citati e del medesimo comma 382;

Visto l'art. 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel quale si dispone che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni»;

Visto il decreto legislativo del 29 maggio 2017 n. 97 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone: «Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di sessanta unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di quaranta unità non prima del 1° ottobre 2021 e di cento unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive cinquecento unità»;

Visto l'art. 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui «Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto l'art. 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034»;

Visto l'art. 1, comma 140, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

Considerato che le assunzioni derivanti dall'art. 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1, comma 139, sopra citato;

Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 19, comma 1, lettera

b), concernente le assunzioni straordinarie delle Forze di polizia secondo cui «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di duemilatrecentodiciannove unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

[*Omissis*]»;

b) 68 unità per l'anno 2022, di cui venti nella polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;

[*Omissis*]»;

Visto l'art. 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 162/2019 il quale prevede che «Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.»;

Visto l'art. 19, comma 5, il quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.»;

Visto l'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale «Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di settecentocinquanta unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di duecentocinquanta unità non prima del 1° ottobre 2021, di duecentocinquanta unità non prima del 1° ottobre 2022 e di duecentocinquanta unità non prima del 1° ottobre 2023»;

Visto l'art. 1, comma 878, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, il quale prevede che «Ai fini dell'attuazione del comma 877 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.»;

Visto l'art. 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 877, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024.»;

Considerato che le assunzioni derivanti dall'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1, comma 878, sopra citato;

Visto l'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel quale si dispone che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di quattromilacinquecentotrentacinque unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:

[*Omissis*]»;

b) 500 unità per l'anno 2022, di cui trecento unità nel Corpo della guardia di finanza e duecento unità nel Corpo di polizia penitenziaria;

[*Omissis*]»;

Visto l'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n 178, il quale prevede che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsio-

ne del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036»;

Visto l'art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 984»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e, in particolare, il comma 2, dell'art. 16-*septies*, modificato dall'art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel quale - al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria - si dispone che:

«[*Omissis*];

c) [*Omissis*]. Per le finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

Considerato che le assunzioni derivanti dall'art. 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti ivi previsti;

Visto l'art. 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come inserito dall'art. 17-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria (…), con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive millecinquecentosettantaquattro unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno (…)

[*Omissis*]»;

Visto l'art. 1, comma 961-*septies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come inserito dall'art. 17-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale prevede che «Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:

1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali.

[*Omissis*]»;

Considerato che le assunzioni derivanti dall'art. 1, comma 961-*septies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono autorizzate direttamente dalla legge nei limiti ivi previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2021 recante «Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato complessive 12.914 unità di personale in favore della guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2021 e specificando gli oneri sostenuti

per le assunzioni effettuate in base alla normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative all'anno 2022, nonché gli oneri a regime;

Considerato che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l'incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2022, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2022.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l'anno 2022, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre, all'assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 1.466 unità di personale come indicate nella Tabella F allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate per l'anno 2022, con decorrenza non anteriore al 1° novembre, per le amministrazioni di cui alla tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di millecentoquarantatre unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 3 milioni di euro annui a partire dall'anno 2021 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 162/2019 sono autorizzate per l'anno 2022, con decorrenza non anteriore al 1° novembre, per le amministrazioni di cui alla tabella I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di settantotto unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono autorizzate per l'anno 2022, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre, per le amministrazioni di cui alla tabella L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di cinquecento unità di personale, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

7. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milioni di euro per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall'anno 2022 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella N allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

8. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 1, comma 984, della legge n. 178 del 2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830,00 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870,00 per l'anno 2025 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella O allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2022, le amministrazioni di cui alla tabella M, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, con le decorrenze ivi indicate, alle assunzioni straordinarie di centodiciotto unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti indicati nella medesima tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

10. Le risorse per finanziare la spesa di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui dell'art. 1, commi 961-*sexies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ivi comprese quella per mense e buoni pasto, sono ripar-

tite tra le amministrazioni interessate come riportato nella tabella P allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

11. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per la polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la guardia di finanza, del Ministero della difesa per il Corpo dell'arma dei carabinieri, del Ministero della giustizia per il Corpo della polizia penitenziaria.

12. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 2.816.084 per l'anno 2022, euro 51.170.958 per l'anno 2023, a euro 64.198.648 rispettivamente per l'anno 2024 e 2025, a euro 64.234.189 per l'anno 2026, a euro 64.996.005 per l'anno 2027, a euro 68.261.060 per l'anno 2028 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo, pari a euro 3.641.289 per l'anno 2022, a euro 40.912.066 per l'anno 2023, a euro 49.457.248 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a euro 50.030.157 per l'anno 2027, a euro 52.894.706 per l'anno dal 2028 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 5 del presente articolo, pari a euro 245.011 per l'anno 2022, a euro 2.856.838 per l'anno 2023, a euro 3.372.565 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, pari a euro 3.409.761 per l'anno 2027, a euro 3.595.743 dal 2028 a regime, si provvede ai sensi dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019.

15. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro 801.654 per l'anno 2022, a euro 17.942.297 per l'anno 2023, a euro 21.630.945 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, pari a euro 21.720.785 per l'anno 2027, a euro 22.709.030 dal 2028 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'art. 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 9 del presente articolo, pari a euro 551.343 per l'anno 2022, a euro 4.373.349 per l'anno 2023, a euro 5.348.625 per l'anno 2024, a euro 5.934.926 per l'anno 2025, a euro 5.987.341 per l'anno 2026, a euro 6.143.354 per l'anno 2027, a euro 6.259.410 dal 2028 e a regime, si provvede ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

17. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Art. 2.

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2022

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro della pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3361

ALLEGATO

TABELLA A

ASSUNZIONI 2022- CESSAZIONI 2021
(art. 66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 e successive modificazioni ed integrazioni)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2021 (100% cess.2021)	Unità cessate anno 2021 e conseguenti unità assumibili anno 2022 (100% cess. 2021)
	Allievi ufficiali del ruolo normale (204° corso Accademia) Vincitori	65	€ 3.897.454,60		
	Tenenti del ruolo Forestale (6° corso di formazione biennale) Vincitori	10	€ 637.732,80		
	Tenenti del ruolo Tecnico (5° corso formativo biennale) Vincitori	14	€ 892.825,92		
	Orchestrali Vincitori	1	€ 63.186,71		
		14	€ 821.014,88		
		4	€ 229.893,24		
	Allievi Marescialli (12°corso Triennale per Mar. 2022-2025) Vincitori	650	€ 35.912.799,00		
	Atleti/Paratleti Vincitori	30	€ 1.367.928,90		
	Allievi Carabinieri (142°corso Allievi Carabinieri)	2901	€ 132.278.724,63		
Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	Totale	3.689	€ 176.101.560,68	€ 229.928.733,69	3.689

TABELLA B

ASSUNZIONI ANNO 2022- CESSAZIONI 2021 (art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)					
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità da assumere**	**Oneri a regime**	**TOTALE cessazioni anno 2021 (100% cess. 2021)**	**Unità cessate anno 2021 e conseguenti unità assumibili anno 2022 (100% cess.2021)**
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto ordinario (data presunta approv. graduatoria sett.2022)	58	€ 3.534.779,26		
	Allievi ufficiali del ruolo normale comparto aereonavale (data presunta approv. graduatoria sett.2022)	8	€ 487.555,76		
	Ufficiali del ruolo TLA (data presunta approv. graduatoria luglio 2022)	5	€ 323.784,60		
	Ufficiali del ruolo TLA (data presunta approv. graduatoria luglio 2023)	15	€ 971.353,80		
	Allievi marescialli (data presunta approv. graduatoria dicembre 2022) (Allievi marescialli di cui n.208 non utilizzabili poiché impegnate ai sensi dell'art. 36, co 32 del d.l.gs 29.5.2017 n.95)	1.130	€ 63.544.533,00		
	Allievi finanzieri (data presunta approv. graduatoria novembre 2022)	608	€ 28.321.412,16		
	Allievi paralimpici (data presunta approv. graduatoria febbraio 2022)	5	€ 232.906,35		
Ministero dell'economia e delle finanze Comando Generale della Guardia di finanza	Totale	1.829	€ 97.416.324,93	€ 106.237.259,70	1.829

TABELLA C

ASSUNZIONI 2022 - CESSAZIONI 2021 (art. 66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 e successive modificazioni ed integrazioni)					
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2021 (100% cess.2021)	Unità cessate anno 2021 e conseguenti unità assumibili anno 2022 (100% cess.2021)
	Agente vincitore (art.44 co 5 D.lgs. 95/2017)	1396	€ 61.277.489,80		
	Agente Fiamme azzurre vincitore (art.44 co 5 D.lgs. 95/2017)	15	€ 658.425,75		
	Agente riammissione (art.44 co 5 D.lgs. 95/2017)	2	€ 87.790,10		
	Assistente capo riammissione (art.44 co 5 D.lgs. 95/2017)	1	€ 49.512,12		
Ministero della giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	Totale	1.414	€ 62.073.217,77	€ 73.704.718,11	1.414

TABELLA D

ASSUNZIONI ANNO 2022 - CESSAZIONI 2021
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE cessazioni anno 2021 (100% cess.2021)	Unità cessate anno 2021 e conseguenti unità assumibili anno 2022 (100% cess.2021)
	Carriera dei funzionari della Polizia di Stato e ruolo - Commissari	160	€ 11.593.600,00		
	Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato e ruolo direttivo – Commissari tecnici	50	€ 3.623.000,00		
	Carriera dei medici	50	€ 3.623.000,00		
	Ruolo degli Ispettori	666	€ 38.461.500,00		
	Ruolo degli Ispettori tecnici	130	€ 7.507.500,00		
	Ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti - Allievi Agenti e Fiamme Oro	2.108	€ 93.827.080,00		
	Ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti - Allievi Agenti e Fiamme Oro	50	€ 2.225.500,00		
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	Totale	3.214	€ 160.861.180,00	€ 196.571.410,00	3.214

TABELLA E

ASSUNZIONI 2022 - CESSAZIONI 2021 (art.66, comma 9 *bis* del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133 e successive modificazioni ed integrazioni)					
Amministrazione	**Qualifiche**	**Unità da assumere**	**Oneri a regime**	**TOTALE cessazioni anno 2021 (100% cess.2021)**	**Unità cessate anno 2021 e conseguenti unità assumibili anno 2022 (100% cess.2021)**
	Vigili del fuoco (n. 300 Vigili del fuoco da graduatoria del nuovo concorso pubblico indetto con DM n. 34 del 21/02/2022 e n. 500 scorrimento graduatoria concorso pubblico a 250 posti vvf)	800	€ 35.822.712,00		
	Vigile del fuoco (riammissione)	1	€ 44.778,39		
	Vigile del fuoco esperto (Mobilità ai sensi dell'articolo 231, lettera c) del Dlgs. n. 217/2005)	1	€ 46.213,46		
	Ispettori antincendi (scorrimento da concorso pubblico)	14	€ 785.598,24		
	Vice direttore dei ruoli direttivi (scorrimento graduatoria concorso pubblico)	22	€ 1.459.285,96		
	Vice direttore logistico-gestionale (scorrimento da concorso pubblico)	2	€ 117.074,24		
	Vice direttore ginnico sportivo (scorrimento da concorso pubblico)	6	€ 351.222,72		
	Vice direttore informatico (scorrimento da concorso pubblico)	1	€ 48.547.389,10		
	Ispettore Informatico (scorrimento da concorso pubblico)	53	€ 2.531.892,68		
	Ispettore Logistico gestionale (scorrimento da concorso pubblico)	20	€ 955.431,20		
	Operatore del ruolo degli operatori (procedura tramite centri per l'impiego)	154	€ 5.959.525,88		
	Direttore Sanitario Vicedirigente (riammissione)	1	€ 62.777,38		
	Vice Direttore Sanitario Ruolo dei Direttivi Sanitari (scorrimento da concorso pubblico)	2	€ 117.074,24		
	Atleta	5	€ 235.264,55		
Ministero dell'Interno Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	Totale	1082	€ 48.547.389,10	€ 61.769.586,16	1082

TABELLA F

Tabella F - ANNO 2022

STANZIAMENTO LEGGE 205/2017 ART.1, COMMI 287 e 299

decorrenza avvio al corso: 1/12/2022

	Tipologia assunzione	Entità indicate con legge 205/2017	Entità da ridurre per mancata copertura finanziaria	Entità autorizzate	qualifica stipendiale	onere stipendiale annuo			2022		2023	
						base	accessorio (dato medio FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	552	130	422	*Allievo Ag.*	€ 16.537,35	€ 0,00	**€ 16.537,35**	1	€ 581.563,48	5	€ 2.907.817,38
					Agente	€ 39.658,92	€ 3.931,14	**€ 43.590,06**	0	€ 0,00	7	€ 10.730.419,77
					Ag. Scelto	€ 41.167,49	€ 6.014,62	**€ 47.182,11**	0	€ 0,00	0	€ 0,00
								Totale oneri	**1**	**€ 581.563,48**	**12**	**€ 13.638.237,15**
ARMA	STRAOR.	619	145	474	*Allievo Car.*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	1	€ 831.128,98	5	€ 4.155.644,90
					Carabiniere	€ 39.658,92	€ 3.276,18	**€ 42.935,10**	0	€ 0,00	7	€ 11.871.555,15
					Car. Scelto	€ 41.167,49	€ 5.011,05	**€ 46.178,54**	0	€ 0,00	0	€ 0,00
								Totale oneri	**1**	**€ 831.128,98**	**12**	**€ 16.027.200,05**
G. D. F.	STRAOR.	325	76	249	*Allievo Fin.*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	1	€ 436.605,73	5	€ 2.183.028,65
					Finanziere	€ 39.658,92	€ 3.872,95	**€ 43.531,87**	0	€ 0,00	7	€ 6.323.004,12
					Fin. Scelto	€ 41.167,49	€ 3.872,95	**€ 45.040,44**	0	€ 0,00	0	€ 0,00
								Totale oneri	**1**	**€ 436.605,73**	**12**	**€ 8.506.032,77**
POL. PEN.	STRAOR.	38	9	29	*Allievo Ag.*	€ 16.537,35	€ 0,00	**€ 16.537,35**	1	€ 39.965,26	2	€ 79.930,53
					Agente	€ 39.658,92	€ 3.198,00	**€ 42.856,92**	0	€ 0,00	10	€ 1.035.708,90
					Ag. Scelto	€ 41.167,49	€ 4.817,00	**€ 45.984,49**	0	€ 0,00	0	€ 0,00
								Totale oneri	**1**	**€ 39.965,26**	**12**	**€ 1.115.639,43**
VV.F.	STRAOR.	384	92	292	*Allievo VVf*	€ 38.088,52		**€ 38.088,52**	1	€ 926.820,65	8	€ 7.439.718,11
					Vigile del fuoco	€ 39.959,43	€ 5.570,23	**€ 45.529,66**	0	€ 0,00	4	€ 4.444.130,01
					Vigile esperto	€ 41.402,97	€ 5.580,05	**€ 46.983,02**	0	€ 0,00	0	€ 0,00
								Totale oneri	**1**	**€ 926.820,65**	**12**	**€ 11.883.848,12**
Totale unità		**1.918**	**452**	**1.466**				**Totale oneri Forze di Polizia**		**€ 2.816.084**		**€ 51.170.958**

	qualifica stipendiale	2024		2025		2026		2027		2028		2029		oneri a regime	
		mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	*Allievo Ag.*	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Agente	12	€ 18.395.005,32	12	€ 18.395.005,32	12	€ 18.395.005,32	11	€ 16.862.088,21	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Ag. Scelto	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 1.659.237,54	12	€ 19.910.850,42	12	€ 19.910.850,42	12	€ 19.910.850,42
	Totale oneri	**12**	**€ 18.395.005,32**	**12**	**€ 18.395.005,32**	**12**	**€ 18.395.005,32**	**12**	**€ 18.521.325,75**	**12**	**€ 19.910.850,42**	**12**	**€ 19.910.850,42**	**12**	**€ 19.910.850,42**
ARMA	*Allievo Car.*	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Carabiniere	12	€ 20.351.237,40	12	€ 20.351.237,40	12	€ 20.351.237,40	11	€ 18.655.300,95	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Car. Scelto	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 1.824.052,33	12	€ 21.888.627,96	12	€ 21.888.627,96	12	€ 21.888.627,96
	Totale oneri	**12**	**€ 20.351.237,40**	**12**	**€ 20.351.237,40**	**12**	**€ 20.351.237,40**	**12**	**€ 20.479.353,28**	**12**	**€ 21.888.627,96**	**12**	**€ 21.888.627,96**	**12**	**€ 21.888.627,96**
G. D. F.	*Allievo Fin.*	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Finanziere	12	€ 10.839.435,63	12	€ 10.839.435,63	12	€ 10.839.435,63	11	€ 9.936.149,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Fin. Scelto	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 934.589,13	12	€ 11.215.069,56	12	€ 11.215.069,56	12	€ 11.215.069,56
	Totale oneri	**12**	**€ 10.839.435,63**	**12**	**€ 10.839.435,63**	**12**	**€ 10.839.435,63**	**12**	**€ 10.870.738,46**	**12**	**€ 11.215.069,56**	**12**	**€ 11.215.069,56**	**12**	**€ 11.215.069,56**
POL. PEN.	*Allievo Ag.*	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Agente	12	€ 1.242.850,68	12	€ 1.242.850,68	12	€ 1.242.850,68	11	€ 1.139.279,79	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Ag. Scelto	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 111.129,18	12	€ 1.333.550,21	12	€ 1.333.550,21	12	€ 1.333.550,21
	Totale oneri	**12**	**€ 1.242.850,68**	**12**	**€ 1.242.850,68**	**12**	**€ 1.242.850,68**	**12**	**€ 1.250.408,97**	**12**	**€ 1.333.550,21**	**12**	**€ 1.333.550,21**	**12**	**€ 1.333.550,21**
VV.F.	*Allievo VVf*	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Vigile del fuoco	12	€ 13.370.119,36	12	€ 13.370.119,36	11	€ 12.255.942,75	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	Vigile esperto	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 1.149.717,39	12	€ 13.874.178,52	12	€ 13.912.961,96	12	€ 13.912.961,96	12	€ 13.912.961,96
	Totale oneri	**12**	**€ 13.370.119,36**	**12**	**€ 13.370.119,36**	**12**	**€ 13.405.660,14**	**12**	**€ 13.874.178,52**	**12**	**€ 13.912.961,96**	**12**	**€ 13.912.961,96**	**12**	**€ 13.912.961,96**
Totale oneri Forze di Polizia			**€ 64.198.648**		**€ 64.198.648**		**€ 64.234.189**		**€ 64.996.005**		**€ 68.261.060**		**€ 68.261.060**		**€ 68.261.060**

Per il CNVVF il calcolo degli oneri tiene conto del graduale incremento della base pensionabile disposto dall'art. 1. co. 98, della Legge 234/2021 (2,5% nel 2022, 5% nel 2023, 7,5% dal 2024 al 2026, 12,5% nel 2027 e 15% a regime dal 2028)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
STANZIAMENTO LEGGE 205/2017 ART. 1, COMMA 299	**€ 216.151.028**	**€ 291.118.527**	**€ 300.599.231**	**€ 301.977.895**	**€ 304.717.770**	**€ 307.461.018**	**€ 309.524.488**	**€ 309.540.559**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 24 OTTOBRE 2018 N. 350	**€ 14.756.244**	**€ 14.850.189**	**€ 15.227.879**	**€ 15.227.879**	**€ 15.241.195**	**€ 15.241.195**	**€ 15.241.195**	**€ 15.241.195**
RIDUZIONE DI CUI ART. 1 COMMA 386 LEGGE 145/2018	**€ 4.340.520**	**€ 11.817.520**	**€ 12.160.720**	**€ 12.229.360**	**€ 12.229.360**	**€ 12.229.360**	**€ 12.229.360**	**€ 12.229.360**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 Settembre 2019	**€ 25.966.800**	**€ 25.966.800**	**€ 26.123.732**	**€ 26.786.231**	**€ 26.786.231**	**€ 26.786.231**	**€ 26.786.231**	**€ 26.786.231**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 28 dicembre 2020	**€ 90.422.212**	**€ 90.422.212**	**€ 90.533.962**	**€ 91.572.281**	**€ 93.441.465**	**€ 93.441.465**	**€ 93.441.465**	**€ 93.441.465**
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021	**€ 77.768.583**	**€ 90.505.670**	**€ 90.505.670**	**€ 90.637.422**	**€ 91.656.459**	**€ 93.527.803**	**€ 93.527.803**	**€ 93.527.803**
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO	**€ 80.585**	**€ 6.385.178**	**€ 1.848.620**	**€ 1.326.074**	**€ 1.128.872**	**€ 1.238.961**	**€ 37.376**	**€ 53.447**

TABELLA G

Tabella G - ANNO 2022

STANZIAMENTO LEGGE 145/2018 ART. 1, COMMI 381 e 384

decorrenza avvio al corso : 01/11/2022

				onere stipendiale annuo			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		oneri a regime	
	Tipologia assunzione	Entità	qualifica stipendiale	base	*accessorio* (dato medio FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	389	*Allievo Ag.*	€ 16.537,35	€ 0,00	**€ 16.537,35**	2	€ 1.072.171,53	4	€ 2.144.343,05	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 39.658,92	€ 3.931,14	**€ 43.590,06**	0	€ 0,00	8	€ 11.304.355,56	12	€ 16.956.533,34	12	€ 16.956.533,34	12	€ 16.956.533,34	10	€ 14.130.444,45	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 41.167,49	€ 6.014,62	**€ 47.182,11**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 3.058.973,47	12	€ 18.353.840,79	12	€ 18.353.840,79	12	€ 18.353.840,79
						Totale oneri	**2**	**€ 1.072.171,53**	**12**	**€ 13.448.698,61**	**12**	**€ 16.956.533,34**	**12**	**€ 16.956.533,34**	**12**	**€ 16.956.533,34**	**12**	**€ 17.189.417,92**	**12**	**€ 18.353.840,79**	**12**	**€ 18.353.840,79**	**12**	**€ 18.353.840,79**
ARMA	STRAOR.	427	*Allievo Car.*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	2	€ 1.497.434,91	4	€ 2.994.869,83	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 39.658,92	€ 3.276,18	**€ 42.935,10**	0	€ 0,00	8	€ 12.222.191,80	12	€ 18.333.287,70	12	€ 18.333.287,70	12	€ 18.333.287,70	10	€ 15.277.739,75	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 41.167,49	€ 5.011,05	**€ 46.178,54**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 3.286.372,76	12	€ 19.718.236,58	12	€ 19.718.236,58	12	€ 19.718.236,58
						Totale oneri	**2**	**€ 1.497.434,91**	**12**	**€ 15.217.061,63**	**12**	**€ 18.333.287,70**	**12**	**€ 18.333.287,70**	**12**	**€ 18.333.287,70**	**12**	**€ 18.564.112,51**	**12**	**€ 19.718.236,58**	**12**	**€ 19.718.236,58**	**12**	**€ 19.718.236,58**
G. D. F.	STRAOR.	227	*Allievo Fin.*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	2	€ 796.060,25	4	€ 1.592.120,49	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 39.658,92	€ 3.872,95	**€ 43.531,87**	0	€ 0,00	8	€ 6.587.822,99	12	€ 9.881.734,49	12	€ 9.881.734,49	12	€ 9.881.734,49	10	€ 8.234.778,74	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 41.167,49	€ 3.872,95	**€ 45.040,44**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 1.704.029,98	12	€ 10.224.179,88	12	€ 10.224.179,88	12	€ 10.224.179,88
						Totale oneri	**2**	**€ 796.060,25**	**12**	**€ 8.179.943,49**	**12**	**€ 9.881.734,49**	**12**	**€ 9.881.734,49**	**12**	**€ 9.881.734,49**	**12**	**€ 9.938.808,72**	**12**	**€ 10.224.179,88**	**12**	**€ 10.224.179,88**	**12**	**€ 10.224.179,88**
POL. PEN.	STRAOR.	100	*Allievo Ag.*	€ 16.537,35	€ 0,00	**€ 16.537,35**	2	€ 275.622,50	1	€ 137.811,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 39.658,92	€ 3.198,00	**€ 42.856,92**	0	€ 0,00	11	€ 3.928.551,00	12	€ 4.285.692,00	12	€ 4.285.692,00	12	€ 4.285.692,00	10	€ 3.571.410,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 41.167,49	€ 4.817,00	**€ 45.984,49**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 766.408,17	12	€ 4.598.449,00	12	€ 4.598.449,00	12	€ 4.598.449,00
						Totale oneri	**2**	**€ 275.622,50**	**12**	**€ 4.066.362,25**	**12**	**€ 4.285.692,00**	**12**	**€ 4.285.692,00**	**12**	**€ 4.285.692,00**	**12**	**€ 4.337.818,17**	**12**	**€ 4.598.449,00**	**12**	**€ 4.598.449,00**	**12**	**€ 4.598.449,00**
Totale unità		**1.143**				Totale oneri Forze di Polizia		**€ 3.641.289**		**€ 40.912.066**		**€ 49.457.248**		**€ 49.457.248**		**€ 49.457.248**		**€ 50.030.157**		**€ 52.894.706**		**€ 52.894.706**		**€ 52.894.706**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
STANZIAMENTO LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 384	€ 148.379.880	€ 197.050.480	€ 240.809.990	€ 249.211.968	€ 251.673.838	€ 253.944.548	€ 256.213.218	€ 257.910.130
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 4 settembre 2019	€ 44.183.353	€ 44.183.353	€ 44.456.149	€ 45.683.825	€ 45.683.825	€ 45.683.825	€ 45.683.825	€ 45.683.826
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 28 dicembre 2020	€ 56.404.121	€ 56.404.121	€ 56.404.121	€ 56.879.750	€ 58.306.637	€ 58.306.637	€ 58.306.637	€ 58.306.638
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021	€ 42.781.788	€ 49.078.445	€ 49.078.445	€ 49.078.445	€ 49.490.354	€ 50.726.081	€ 50.726.081	€ 50.726.081
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO	€ 1.369.329	€ 6.472.496	€ 41.414.028	€ 48.112.700	€ 48.735.774	€ 49.197.847	€ 48.601.968	€ 50.298.878

TABELLA H

Legge 145 del 2018 art.1, comma 387

Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145
Tabella di ripianamento del 50% delle carenze della dotazione organica delle Forze di Polizia - quinquennio 2019-2023

ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	NUMERO COMPLESSIVO
2019	389	427	227	362	**1.405**
2020	389	427	227	277	**1.320**
2021	389	427	227	100	**1.143**
2022	389	427	227	100	**1.143**
2023	387	427	225	100	**1.139**
Totale	**1.943**	**2.135**	**1.133**	**939**	**6.150**

Ripartizione del fondo di cui al comma 387 della legge di bilancio
(3.000.000 dal 2020)
(consistenza del fondo **:** numero complessivo **x** quota singola Forza di polizia)

ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	CONSISTENZA FONDO
fondo per l'anno 2020 (3.000.000 €)	**€ 884.090,91**	**€ 970.454,55**	**€ 515.909,09**	**€ 629.545,45**	**€ 3.000.000,00**
fondo per l'anno 2021 (3.000.000 €)	**€ 1.020.997,38**	**€ 1.120.734,91**	**€ 595.800,52**	**€ 262.467,19**	**€ 3.000.000,00**
fondo per l'anno 2022 (3.000.000 €)	**€ 1.020.997,38**	**€ 1.120.734,91**	**€ 595.800,52**	**€ 262.467,19**	**€ 3.000.000,00**
fondo per l'anno 2023 (3.000.000 €)	**€ 1.019.315,19**	**€ 1.124.670,76**	**€ 592.625,11**	**€ 263.388,94**	**€ 3.000.000,00**

TABELLA I

Tabella I - ANNO 2022

STANZIAMENTO D.L. 162/2019 art 19

decorrenza avvio al corso : 01/11/2022

				onere stipendiale annuo			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		oneri a regime	
	Tipologia assunzione	Entità	qualifica stipendiale	base	*accessorio* (dato medio FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
POLIZIA	STRAOR.	20	*Allievo Ag.*	€ 16.537,35	€ 0,00	**€ 16.537,35**	2	€ 55.124,50	4	€ 110.249,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 39.658,92	€ 3.931,14	**€ 43.590,06**		€ 0,00	8	€ 581.200,80	12	€ 871.801,20	12	€ 871.801,20	12	€ 871.801,20	10	€ 726.501,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 41.167,49	€ 6.014,62	**€ 47.182,11**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	2	€ 157.273,70	12	€ 943.642,20	12	€ 943.642,20	12	€ 943.642,20
						Totale oneri	**2**	**€ 55.124,50**	**12**	**€ 691.449,80**	**12**	**€ 871.801,20**	**12**	**€ 871.801,20**	**12**	**€ 871.801,20**	**12**	**€ 883.774,70**	**12**	**€ 943.642,20**	**12**	**€ 943.642,20**	**12**	**€ 943.642,20**
ARMA	STRAOR.	20	*Allievo Car.*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	2	€ 70.137,47	4	€ 140.274,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 39.658,92	€ 3.276,18	**€ 42.935,10**	0	€ 0,00	8	€ 572.468,00	12	€ 858.702,00	12	€ 858.702,00	12	€ 858.702,00	10	€ 715.585,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Car. Scelto	€ 41.167,49	€ 5.011,05	**€ 46.178,54**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 153.928,47	12	€ 923.570,80	12	€ 923.570,80	12	€ 923.570,80
						Totale oneri	**2**	**€ 70.137,47**	**12**	**€ 712.742,93**	**12**	**€ 858.702,00**	**12**	**€ 858.702,00**	**12**	**€ 858.702,00**	**12**	**€ 869.513,47**	**12**	**€ 923.570,80**	**12**	**€ 923.570,80**	**12**	**€ 923.570,80**
G. D. F.	STRAOR.	20	*Allievo Fin.*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	2	€ 70.137,47	4	€ 140.274,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 39.658,92	€ 3.872,95	**€ 43.531,87**	0	€ 0,00	8	€ 580.424,93	12	€ 870.637,40	12	€ 870.637,40	12	€ 870.637,40	10	€ 725.531,17	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 41.167,49	€ 3.872,95	**€ 45.040,44**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 150.134,80	12	€ 900.808,80	12	€ 900.808,80	12	€ 900.808,80
						Totale oneri	**2**	**€ 70.137,47**	**12**	**€ 720.699,87**	**12**	**€ 870.637,40**	**12**	**€ 870.637,40**	**12**	**€ 870.637,40**	**12**	**€ 875.665,97**	**12**	**€ 900.808,80**	**12**	**€ 900.808,80**	**12**	**€ 900.808,80**
POL. PEN.	STRAOR.	18	*Allievo Ag.*	€ 16.537,35	€ 0,00	**€ 16.537,35**	2	€ 49.612,05	1	€ 24.806,03	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 39.658,92	€ 3.198,00	**€ 42.856,92**	0	€ 0,00	11	€ 707.139,18	12	€ 771.424,56	12	€ 771.424,56	12	€ 771.424,56	10	€ 642.853,80	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 41.167,49	€ 4.817,00	**€ 45.984,49**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	2	€ 137.953,47	12	€ 827.720,82	12	€ 827.720,82	12	€ 827.720,82
						Totale oneri	**2**	**€ 49.612,05**	**12**	**€ 731.945,21**	**12**	**€ 771.424,56**	**12**	**€ 771.424,56**	**12**	**€ 771.424,56**	**12**	**€ 780.807,27**	**12**	**€ 827.720,82**	**12**	**€ 827.720,82**	**12**	**€ 827.720,82**
Totale unità		**78**				**Totale oneri Forze di Polizia**		**€ 245.011**		**€ 2.856.838**		**€ 3.372.565**		**€ 3.372.565**		**€ 3.372.565**		**€ 3.409.761**		**€ 3.595.743**		**€ 3.595.743**		**€ 3.595.743**
STANZIAMENTO D.L. 162/2019 ART 19, COMMA 2								**€ 3.320.237**		**€ 9.353.493**		**€ 35.385.727**		**€ 69.031.488**		**€ 95.263.596**		**€ 98.731.350**		**€ 99.204.140**		**€ 100.684.910**		
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021								**€ 2.977.244**		**€ 3.339.719**		**€ 3.339.719**		**€ 3.339.719**		**€ 3.367.820**		**€ 3.452.120**		**€ 3.452.120**		**€ 3.452.120**		
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO								**€ 97.982**		**€ 3.156.936**		**€ 28.673.442**		**€ 62.319.203**		**€ 88.523.211**		**€ 91.869.469**		**€ 92.156.278**		**€ 93.637.048**		

TABELLA L

Tabella L - ANNO 2022

STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 984-985

decorrenza avvio al corso : 01/12/2022

				onere stipendiale annuo			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		oneri a regime	
	Tipologia assunzione	Entità	qualifica stipendiale	base	*accessorio* (dato medio FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
G. D. F.	STRAOR.	300	*Allievo Fin.*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	1	€ 526.031,00	5	€ 2.630.155,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 39.658,92	€ 3.872,95	**€ 43.531,87**	0	€ 0,00	7	€ 7.618.077,25	12	€ 13.059.561,00	12	€ 13.059.561,00	12	€ 13.059.561,00	11	€ 11.971.264,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 41.167,49	€ 3.872,95	**€ 45.040,44**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 1.126.011,00	12	€ 13.512.132,00	12	€ 13.512.132,00	12	€ 13.512.132,00
						Totale oneri	**1**	**€ 526.031,0**	**12**	**€ 10.248.232,3**	**12**	**€ 13.059.561,00**	**12**	**€ 13.059.561,00**	**12**	**€ 13.059.561,00**	**12**	**€ 13.097.275,25**	**12**	**€ 13.512.132,00**	**12**	**€ 13.512.132,00**	**12**	**€ 13.512.132,00**
POL. PEN.	STRAOR.	200	*Allievo Ag.*	€ 16.537,35	€ 0,00	**€ 16.537,35**	1	€ 275.622,50	2	€ 551.245,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 39.658,92	€ 3.198,00	**€ 42.856,92**	0	€ 0,00	10	€ 7.142.820,00	12	€ 8.571.384,00	12	€ 8.571.384,00	12	€ 8.571.384,00	11	€ 7.857.102,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 41.167,49	€ 4.817,00	**€ 45.984,49**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 766.408,17	12	€ 9.196.898,00	12	€ 9.196.898,00	12	€ 9.196.898,00
						Totale oneri	**1**	**€ 275.622,50**	**12**	**€ 7.694.065,00**	**12**	**€ 8.571.384,00**	**12**	**€ 8.571.384,00**	**12**	**€ 8.571.384,00**	**12**	**€ 8.623.510,17**	**12**	**€ 9.196.898,00**	**12**	**€ 9.196.898,00**	**12**	**€ 9.196.898,00**
Totale unità		**500**				**Totale oneri Forze di Polizia**		**€ 801.654**		**€ 17.942.297**		**€ 21.630.945**		**€ 21.630.945**		**€ 21.630.945**		**€ 21.720.785**		**€ 22.709.030**		**€ 22.709.030**		**€ 22.709.030**
STANZIAMENTO LEGGE 178/2020 ART 1 COMMA 985								**€ 32.318.063**		**€ 58.358.288**		**€ 103.346.347**		**€ 151.510.382**		**€ 187.987.418**		**€ 195.007.907**		**€ 196.566.668**		**€ 199.622.337**		
ONERI ASSUNZIONI AUTORIZZATE CON DPCM 17 novembre 2021								**€ 31.279.314**		**€ 34.855.488**		**€ 34.855.488**		**€ 34.855.488**		**€ 35.143.488**		**€ 36.007.488**		**€ 36.007.488**		**€ 36.007.488**		
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO								**€ 237.096**		**€ 5.560.503**		**€ 46.859.914**		**€ 95.023.949**		**€ 131.212.985**		**€ 137.279.634**		**€ 137.850.150**		**€ 140.905.819**		

TABELLA M

Tabella M - ANNO 2022

STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART. 1, COMMA 961-sexies

decorrenza avvio al corso: dal 01/09/2022

				onere stipendiale annuo			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		a regime	
	Tipologia assunzione	Entità	qualifica stipendiale	base	accessorio (dato medio FESI + straord.)	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
ARMA	STRAOR.	8	*Allievo Uff*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	4	€ 56.109,97	12	€ 168.329,92	8	€ 112.219,95	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Sottotenente	€ 54.022,11	€ 1.835,90	**€ 55.858,01**		€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 148.954,69	12	€ 446.864,08	8	€ 297.909,39	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Tenente	€ 57.834,56	€ 11.737,78	**€ 69.572,34**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	4	€ 185.526,24	12	€ 556.578,72	12	€ 556.578,72	12	€ 556.578,72	12	€ 556.578,72
						Totale oneri	**4**	**€ 56.109,97**	**12**	**€ 168.329,92**	**12**	**€ 261.174,64**	**12**	**€ 446.864,08**	**12**	**€ 483.435,63**	**12**	**€ 556.578,72**	**12**	**€ 556.578,72**	**12**	**€ 556.578,72**	**12**	**€ 556.578,72**
ARMA	STRAOR.	4	*Tenente*	€ 57.834,56	€ 1.379,79	**€ 59.214,35**	4	€ 78.952,47	12	€ 236.857,40	8	€ 157.904,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Capitano	€ 58.707,24	€ 14.524,77	**€ 73.232,01**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 97.642,68	12	€ 292.928,04	12	€ 292.928,04	12	€ 292.928,04	12	€ 292.928,04	12	€ 292.928,04	12	€ 292.928,04
		Ruolo Tecnico	*Maggiore*	€ 60.967,73	€ 12.350,11	**€ 73.317,84**	0	€ 0,00	0	€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**4**	**€ 78.952,47**	**12**	**€ 236.857,40**	**12**	**€ 255.547,61**	**12**	**€ 292.928,04**	**12**	**€ 292.928,04**	**12**	**€ 292.928,04**	**12**	**€ 292.928,04**	**12**	**€ 292.928,04**	**12**	**€ 292.928,04**
ARMA	STRAOR.	1	*Tenente*	€ 57.834,56	€ 1.379,79	**€ 59.214,35**	4	€ 19.738,12	12	€ 59.214,35	8	€ 39.476,23	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Capitno	€ 58.707,24	€ 14.524,77	**€ 73.232,01**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 24.410,67	12	€ 73.232,01	12	€ 73.232,01	12	€ 73.232,01	12	€ 73.232,01	12	€ 73.232,01	12	€ 73.232,01
		Ruolo Forestale	*Maggiore*	€ 60.967,73	€ 12.350,11	**€ 73.317,84**	0	€ 0,00	0	€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**4**	**€ 19.738,12**	**12**	**€ 59.214,35**	**12**	**€ 63.886,90**	**12**	**€ 73.232,01**	**12**	**€ 73.232,01**	**12**	**€ 73.232,01**	**12**	**€ 73.232,01**	**12**	**€ 73.232,01**	**12**	**€ 73.232,01**
ARMA	STRAOR.	25	*Allievo Car.*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	4	€ 175.343,67	2	€ 87.671,83	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Carabiniere	€ 39.658,92	€ 3.276,16	**€ 42.935,08**	0	€ 0,00	10	€ 894.480,83	6	€ 536.688,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Maresciallo	€ 49.311,73	€ 10.061,12	**€ 59.372,85**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 742.160,63	12	€ 1.484.321,25	6	€ 742.160,63	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Mar. Scelto	€ 51.534,59	€ 7.301,68	**€ 58.836,27**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	6	€ 735.453,38	12	€ 1.470.906,75	12	€ 1.470.906,75	12	€ 1.470.906,75	12	€ 1.470.906,75
						Totale oneri	**4**	**€ 175.343,67**	**12**	**€ 982.152,67**	**12**	**€ 1.278.849,13**	**12**	**€ 1.484.321,25**	**12**	**€ 1.477.614,00**	**12**	**€ 1.470.906,75**	**12**	**€ 1.470.906,75**	**12**	**€ 1.470.906,75**	**12**	**€ 1.470.906,75**
Totale unità		**38**				**Totale oneri Arma dei Carabinieri**		**€ 330.144,22**		**€ 1.446.554,34**		**€ 1.859.458,28**		**€ 2.297.345,38**		**€ 2.327.209,68**		**€ 2.393.645,52**		**€ 2.393.645,52**		**€ 2.393.645,52**		**€ 2.393.645,52**
G. D. F.	STRAOR.	6	*Allievo Uff*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	3	€ 31.561,86	12	€ 126.247,44	9	€ 94.685,58	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Sottotenente	€ 54.022,11	€ 0,00	**€ 54.022,11**		€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 81.033,17	12	€ 324.132,66	9	€ 243.099,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Tenente	€ 57.834,56	€ 11.221,68	**€ 69.056,24**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	3	€ 103.584,36	12	€ 414.337,44	12	€ 414.337,44	12	€ 414.337,44	12	€ 414.337,44
						Totale oneri	**3**	**€ 31.561,86**	**12**	**€ 126.247,44**	**12**	**€ 175.718,75**	**12**	**€ 324.132,66**	**12**	**€ 346.683,86**	**12**	**€ 414.337,44**	**12**	**€ 414.337,44**	**12**	**€ 414.337,44**	**12**	**€ 414.337,44**
G. D. F.	STRAOR.	4	*Tenente*	€ 57.834,56	€ 0,00	**€ 57.834,56**	1	€ 19.278,19	11	€ 212.060,05	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Capitno	€ 58.707,24	€ 11.221,68	**€ 69.928,92**		€ 0,00	1	€ 23.309,64	12	€ 279.715,68	12	€ 279.715,68	12	€ 279.715,68	12	€ 279.715,68	12	€ 279.715,68	12	€ 279.715,68	12	€ 279.715,68
		Ruolo Tecnico	*Maggiore*	€ 60.967,73	€ 15.044,05	**€ 76.011,78**		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
						Totale oneri	**1**	**€ 19.278,19**	**12**	**€ 235.369,69**	**12**	**€ 279.715,68**	**12**	**€ 279.715,68**	**12**	**€ 279.715,68**	**12**	**€ 279.715,68**	**12**	**€ 279.715,68**	**12**	**€ 279.715,68**	**12**	**€ 279.715,68**
G. D. F.	STRAOR.	50	*Allievo Fin.*	€ 21.041,24	€ 0,00	**€ 21.041,24**	1	€ 87.671,83	5	€ 438.359,17	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Finanziere	€ 39.658,92	€ 3.872,95	**€ 43.531,87**	0	€ 0,00	7	€ 1.269.679,54	12	€ 2.176.593,50	12	€ 2.176.593,50	12	€ 2.176.593,50	11	€ 1.995.210,71	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Fin. Scelto	€ 41.167,49	€ 3.872,95	**€ 45.040,44**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 187.668,50	12	€ 2.252.022,00	12	€ 2.252.022,00	12	€ 2.252.022,00
						Totale oneri	**1**	**€ 87.671,83**	**12**	**€ 1.708.038,71**	**12**	**€ 2.176.593,50**	**12**	**€ 2.176.593,50**	**12**	**€ 2.176.593,50**	**12**	**€ 2.182.879,21**	**12**	**€ 2.252.022,00**	**12**	**€ 2.252.022,00**	**12**	**€ 2.252.022,00**
Totale unità		**60**				**Totale oneri Guardia di Finanza**		**€ 138.511,88**		**€ 2.069.655,84**		**€ 2.632.027,93**		**€ 2.780.441,84**		**€ 2.802.993,04**		**€ 2.876.932,33**		**€ 2.946.075,12**		**€ 2.946.075,12**		**€ 2.946.075,12**
POL. PEN.	STRAOR.	20	*Allievo Ag.*	€ 16.537,35	€ 0,00	**€ 16.537,35**	3	€ 82.686,75	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Agente	€ 39.658,92	€ 3.198,00	**€ 42.856,92**	0	€ 0,00	12	€ 857.138,40	12	€ 857.138,40	12	€ 857.138,40	12	€ 857.138,40	9	€ 642.853,80	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
			Ag. Scelto	€ 41.167,49	€ 4.817,00	**€ 45.984,49**	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	3	€ 229.922,45	12	€ 919.689,80	12	€ 919.689,80	12	€ 919.689,80
						Totale oneri	**3**	**€ 82.686,75**	**12**	**€ 857.138,40**	**12**	**€ 857.138,40**	**12**	**€ 857.138,40**	**12**	**€ 857.138,40**	**12**	**€ 872.776,25**	**12**	**€ 919.689,80**	**12**	**€ 919.689,80**	**12**	**€ 919.689,80**
Totale unità		**118**				**Totale oneri Forze di Polizia**		**€ 551.343**		**€ 4.373.349**		**€ 5.348.625**		**€ 5.934.926**		**€ 5.987.341**		**€ 6.143.354**		**€ 6.259.410**		**€ 6.259.410**		**€ 6.259.410**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	a regime
STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 961 (ARMA DEI CARABINIERI COMMA 961 SEXIES)	**€ 330.144**	**€ 2.259.723**	**€ 6.153.931**	**€ 7.987.965**	**€ 9.633.230**	**€ 10.767.184**	**€ 11.690.083**	**€ 12.656.068**	
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO	**€ 0**	**€ 813.168**	**€ 4.294.473**	**€ 5.690.620**	**€ 7.306.020**	**€ 8.373.539**	**€ 9.296.437**	**€ 10.262.422**	
STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 961 (GUARDIA DI FINANZA COMMA 961 SEXIES)	**€ 138.512**	**€ 2.527.425**	**€ 5.646.215**	**€ 9.069.414**	**€ 12.394.579**	**€ 13.282.693**	**€ 14.053.683**	**€ 14.841.646**	
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO	**€ 0**	**€ 457.769**	**€ 3.014.187**	**€ 6.288.972**	**€ 9.591.586**	**€ 10.405.760**	**€ 11.107.608**	**€ 11.895.570**	
STANZIAMENTO LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 961 (Polizia Penitenziaria COMMA 961 SEXIES)	**€ 82.690**	**€ 939.828**	**€ 17.969.667**	**€ 2.654.105**	**€ 3.511.244**	**€ 4.384.020**	**€ 5.303.710**	**€ 6.223.400**	
DISPONIBILITA' RESIDUE FONDO	**€ 3**	**€ 82.690**	**€ 17.112.529**	**€ 1.796.967**	**€ 2.654.106**	**€ 3.511.244**	**€ 4.384.020**	**€ 5.303.710**	

TABELLA N

TABELLA N
D.L. 162/ 2019 art. 19, comma 1
quinquennio 2021-2025

ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	Numero complessivo
2021	20	20	20	18	**78**
2022	20	20	20	18	**78**
2023	260	150	200	60	**670**
2024	280	322	120	100	**822**
2025	175	310	88	98	**671**
Totale	**755**	**822**	**448**	**294**	**2.319**

Ripartizione del fondo di cui all'art. 19, comma 5, D.l. 162/2019

ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	Consistenza fondo
2021	**€ 256.410,26**	**€ 256.410,26**	**€ 256.410,26**	**€ 230.769,23**	**€ 1.000.000,00**
2022	**€ 769.230,77**	**€ 769.230,77**	**€ 769.230,77**	**€ 692.307,69**	**€ 3.000.000,00**
2023	**€ 1.164.179,10**	**€ 671.641,79**	**€ 895.522,39**	**€ 268.656,72**	**€ 3.000.000,00**
2024	**€ 1.021.897,81**	**€ 1.175.182,48**	**€ 437.956,20**	**€ 364.963,50**	**€ 3.000.000,00**
2025	**€ 782.414,31**	**€ 1.385.991,06**	**€ 393.442,62**	**€ 438.152,01**	**€ 3.000.000,00**

TABELLA O

TABELLA O
Legge 178/2020 art.1, comma 984
Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - quinquennio 2021-2025

ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	Numero complessivo
2021	0	0	600	200	**800**
2022	0	0	300	200	**500**
2023	300	200	150	510	**1.160**
2024	200	250	200	510	**1.160**
2025	100	250	50	515	**915**
Totale	**600**	**700**	**1.300**	**1.935**	**4.535**

Ripartizione del fondo di cui al comma 986 della Legge di bilancio

ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	Consistenza fondo
2021	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.087.000,00**	**€ 1.029.000,00**	**€ 4.116.000,00**
2022	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.554.480,00**	**€ 1.036.320,00**	**€ 2.590.800,00**
2023	**€ 1.942.313,79**	**€ 1.294.875,86**	**€ 971.156,90**	**€ 3.301.933,45**	**€ 7.510.280,00**
2024	**€ 1.279.798,28**	**€ 1.599.747,84**	**€ 1.279.798,28**	**€ 3.263.485,60**	**€ 7.422.830,00**
2025	**€ 646.543,17**	**€ 1.616.357,92**	**€ 323.271,58**	**€ 3.329.697,32**	**€ 5.915.870,00**

TABELLA P

TABELLA P				
Stanziamento Legge 234/2021 art.1, comma 961 Ripartizione del fondo per oneri di funzionamento				
ANNUALITÀ	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA
2022	€ 0,00	€ 84.866,67	€ 124.200,00	€ 40.000,00
2023	€ 0,00	€ 278.966,67	€ 190.900,00	€ 55.600,00
2024	€ 0,00	€ 134.733,34	€ 247.475,00	€ 71.200,00
2025	€ 0,00	€ 143.833,34	€ 299.975,00	€ 86.800,00
2026	€ 45.400,00	€ 152.933,34	€ 218.683,33	€ 102.400,00
2027	€ 94.500,00	€ 162.033,34	€ 225.683,33	€ 118.000,00
2028	€ 120.900,00	€ 171.133,34	€ 232.683,33	€ 133.600,00
2029	€ 226.400,00	€ 180.233,34	€ 239.683,33	€ 149.200,00
2030	€ 294.200,00	€ 189.333,34	€ 246.683,33	€ 164.800,00
2031	€ 869.100,00	€ 198.433,34	€ 253.683,33	€ 180.400,00

23A00117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiorsini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Poggiorsini (Bari);

Considerato altresì che, in data 7 dicembre 2022, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Poggiorsini (Bari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2022

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Poggiorsini (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Ignazio Di Mauro.

Il citato amministratore, in data 7 dicembre 2022, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggiorsini (Bari).

Roma, 19 dicembre 2022

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 dicembre 2022.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di saggio Agrisearch Innovations S.r.l.», in Castel San Pietro, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;

Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Vista l'istanza presentata in data 29 luglio 2022 dal centro «Centro di saggio Agrisearch Innovations S.r.l.» con sede legale in via Viara n. 2100, 40024 Castel San Pietro (BO);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 13 settembre 2022, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 27 e 28 ottobre 2022 presso il centro «Centro di saggio Agrisearch Innovations S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio Agrisearch Innovations S.r.l.» con sede legale in via Viara n. 2100, 40024 Castel San Pietro (BO), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo finalizzate a valutare l'efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture forestali;

f) colture medicinali ed aromatiche;

g) colture ornamentali;

h) colture orticole;

i) concia sementi;

j) conservazione post-raccolta;

k) diserbo;

l) entomologia;

m) microbiologia agraria;

n) nematologia;

o) patologia vegetale;

p) zoologia agraria;

q) produzione sementi;

r) vertebrati dannosi;

s) regolatori di crescita;

t) attivatori, bagnanti, tensioattivi, antischiuma e altri coadiuvanti in generale;

u) vinificazione, oleificazione, aperitizzazione di frutta e ortaggi tal quali o previa trasformazione;

v) colture in vivaio e fuori suolo.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio Agrisearch Innovations S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi 24 a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio Agrisearch Innovations S.r.l.» in data 27 e 28 ottobre 2022.

2. Il centro «Centro di saggio Agrisearch Innovations S.r.l» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il direttore: FARAGLIA

23A00021

DECRETO 19 dicembre 2022.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di saggio Agrin soc. cons. a r.l.», in Nove, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;

Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Vista l'istanza presentata in data 21 gennaio 2022 dal centro «Centro di saggio Agrin soc. cons. a r.l.» con sede legale in via XXV Aprile n. 13 - 36055 Nove (VI);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 21 gennaio 2022, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 1° agosto 2022, presso il centro «Centro di saggio Agrin soc. cons. a r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio Agrin soc. cons. a r.l.» con sede legale in via XXV Aprile n. 13 - 36055 Nove (VI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo finalizzate a valutare l'efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture forestali;

f) colture medicinali ed aromatiche;

g) colture ornamentali e vivai;

h) colture orticole;

i) concia sementi;

j) conservazione post-raccolta;

k) diserbo;

l) entomologia;

m) microbiologia agraria;

n) nematologia;

o) patologia vegetale;

p) zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio Agrin soc. cons. a r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi 24 a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio Agrin soc. cons. a r.l.» in data 1° agosto 2022.

2. Il centro «Centro di saggio Agrin soc. cons. a r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il direttore: FARAGLIA

23A00022

DECRETO 19 dicembre 2022.

Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di saggio Agricola 2000 S.c.p.a.», in Tribiano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;

Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Vista l'istanza presentata in data 21 luglio 2022 dal centro «Centro di saggio Agricola 2000 S.c.p.a.» con sede legale in via Trieste n. 9 - 20067 Tribiano (MI);

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 25 settembre 2022, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 28 ottobre 2022 presso il centro «Centro di saggio Agricola 2000 S.c.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Centro di saggio Agricola 2000 S.c.p.a.» con sede legale in via Trieste n. 9 - 20067 Tribiano (MI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) studi relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7);

g) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

h) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

i) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

j) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

k) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento ambientale delle sostanze attive e dei loro metaboliti (di cui all'allegato II, parte A, punti 7.1, 7.2 e 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

l) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

m) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

n) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

o) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

p) prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

q) studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture forestali;

f) colture medicinali ed aromatiche;

g) colture ornamentali;

h) colture orticole;

i) colture tropicali;

j) concia sementi;

k) conservazione post-raccolta;

l) diserbo;

m) entomologia;

n) microbiologia agraria;

o) nematologia;

p) patologia vegetale;

q) zoologia agraria;

r) produzione sementi;

s) vertebrati dannosi;

t) reflui civili e zootecnici;

u) prove agronomiche (concimazioni);

v) prove di confronto varietale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Centro di saggio Agricola 2000 S.c.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Centro di saggio Agricola 2000 S.c.p.a.» in data 28 ottobre 2022.

2. Il centro «Centro di saggio Agricola 2000 S.c.p.a.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il direttore: FARAGLIA

23A00023

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext securities milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 61204 del 6 luglio 2022, concernente la «Cessazione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 43044 del 5 maggio 2004, recante «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive nn. 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che a tutt'oggi non sono state disposte emissioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 13 gennaio 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 12 gennaio 2024, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 11 gennaio 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di uf-

ficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 gennaio 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2023

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

23A00191

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 dicembre 2022.

Scioglimento della «GAP Engineerig società cooperativa tra professionisti» in Castelfranco Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze ispettive dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dal verbale di revisione ordinaria, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0215832 del 1° luglio 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa direzione generale, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gap Engineering società cooperativa tra professionisti» con sede in Borgo Pieve, 103 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) (codice fiscale n. 02488020229), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Boschi, nato a Firenze (FI) il 4 giugno 1966 (codice fiscale BSCSMN66H04D612N), e domiciliato in via Saval, 23 - 37124 Verona (VR).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2022

Il direttore generale: VITALE

23A00104

DECRETO 6 dicembre 2022.

Scioglimento della «Girasole società cooperativa sociale», in Biella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze ispettive dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che dal verbale di revisione ordinaria, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0215845 del 1° luglio 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 28 settembre 2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa direzione generale, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Girasole società cooperativa sociale» con sede in via Losana, 20 - 13900 Biella (BI) (codice fiscale n. 02503730026), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Bellora, nato a Torino (TO) il 29 aprile 1959 (codice fiscale BLLZEI59D29L219R), e domiciliato in Corso Massimo D'Azeglio 8 - 10125 Torino (TO).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2022

Il direttore generale: VITALE

23A00105

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 dicembre 2022.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2022-2024, nell'ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, di «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»;

Visto in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, a norma del quale «Il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici è determinato nel contingente complessivo di due unità»;

Visto l'art. 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di due distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 14, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, a norma del quale la Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota n. prot. MAE0049000 del 25 marzo 2022, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2021, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2022, di individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022-2024, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, dal quale risulta individuata come rappresentativa l'organizzazione sindacale SNDMAE;

Considerato che poiché l'unica organizzazione sindacale rappresentativa è il SNDMAE si è ritenuto opportuno procedere all'immediata ripartizione, evitando di dare preventiva comunicazione alla stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2022 - 2024, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, a favore del personale della carriera diplomatica, è determinato in numero di due unità.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, di cui al comma 1, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione, accertate per ogni organizzazione sindacale rappresentativa alla data del 31 dicembre 2021.

3. Il contingente complessivo di due distacchi sindacali autorizzabili per il triennio 2022 - 2024, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, è attribuito all'organizzazione sindacale SNDMAE.

4. Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è consentito, nei limiti massimi indicati nel

comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 11, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Ministro: ZANGRILLO

23A00100

DECRETO 6 dicembre 2022.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2022-2024, a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto l'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, a norma del quale «il limite massimo dei distacchi autorizzabili a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è fissato in numero di sedici»;

Visto l'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, il quale statuisce che «Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi di cui al comma 1, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (ora Ministro per la pubblica amministrazione), concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (ora Ministro per la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione della rappresentatività»;

Vista la nota prot. 12885, del 20 giugno 2022, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, all'esito della procedura prevista dall'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2021 del personale non direttivo e non dirigente;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2022, relativo all'individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la nota del 2 novembre 2022, prot. DFP 81321, del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale le organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, sono state invitate a formulare eventuali osservazioni sull'ipotesi di ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali;

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale in parola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è determinato in numero di sedici ed ha validità dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, per il triennio 2022 - 2024, avviene tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 luglio 2022 ed è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.

3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022 - 2024, sono così ripartiti:

CO.NA.PO.: cinque distacchi sindacali;

FNS CISL: quattro distacchi sindacali;

UIL PA VV.F.: tre distacchi sindacali;

FP CGIL VV.F.: due distacchi sindacali;

CONFSAL VV.F.: due distacchi sindacali.

4. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nel comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Ministro: ZANGRILLO

23A00101

DECRETO 6 dicembre 2022.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2022-2024, a favore del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Visto in particolare l'art. 31, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo cui il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria è di trentadue distacchi;

Visto il comma 2 del menzionato art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, il quale prevede che alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, provvede il Ministro per pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate e che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione medesima;

Vista la nota prot. m_dg.GDAP 292133.U, del 29 luglio 2022, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2021, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 21 ottobre 2022, di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024;

Vista la nota del 14 novembre 2022, prot. DFP 84478, del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale le organizzazioni sindacali del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, sono state invitate a formulare eventuali osservazioni sull'ipotesi di ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali;

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale in parola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, è determinato in numero di trentadue distacchi ed ha validità dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, per il triennio 2022-2024, avviene tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 21 ottobre 2022 ed è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.

3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022-2024, di cui al comma 2, sono così ripartiti:

S.A.P.Pe.: nove distacchi sindacali;

Si.N.A.P.Pe.: cinque distacchi sindacali;

O.S.A.P.P.: cinque distacchi sindacali;

UILPA PP: quattro distacchi sindacali;

USPP: quattro distacchi sindacali;

CISL FNS: tre distacchi sindacali;

CGIL FP/PP: due distacchi sindacali.

4. Il collocamento in distacco sindacale è consentito nel limite massimo indicato nel comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Ministro: ZANGRILLO

23A00102

DECRETO 6 dicembre 2022.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali spettabili, per il triennio 2022-2024, al personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia»;

Visto in particolare, l'art. 13, comma 1, del predetto decreto 4 maggio 2018, n. 66, a norma del quale «il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai funzionari della carriera prefettizia è pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei distacchi fruibili»;

Visto il medesimo art. 13, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, il quale prevede che «il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali accertate per ciascuna organizzazione sindacale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Alla ripartizione provvede il Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio»;

Visto l'art. 16, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, il quale statuisce che il Ministero dell'interno invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota prot. n. 0009725, del 24 giugno 2022, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, le schede di rilevazione delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 luglio 2022, afferente all'individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022-2024, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista la nota del 10 ottobre 2022, prot. DFP 76127, del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale le organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia, aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, sono state invitate a formulare eventuali osservazioni sull'ipotesi di ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali;

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale in parola;

Vista la sentenza del Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, datata 12 gennaio 2021, nella causa iscritta al n. R.G. 23427/2020, in cui è stato disposto che la ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali tra le organizzazioni sindacali rappresentative debba essere effettuata in rapporto al numero delle deleghe, applicando il criterio di proporzionalità matematica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti al personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, è pari al numero di quattro, costituisce il massimo dei distacchi fruibili ed ha validità dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, per il triennio 2022 - 2024, avviene tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 luglio 2022 ed è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021.

3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022 - 2024, sono così ripartiti:

SI.N.PRE.F.: due distacchi sindacali;

SNADIP-CISAL: due distacchi sindacali.

4. Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nel comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2022

Il Ministro: ZANGRILLO

23A00103

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 30 novembre 2022.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: «Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi». (Repertorio atti n. 230/CSR del 30 novembre 2022).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 novembre 2022:

visti gli articoli 2, comma 1, lett. *b)*, e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e di sancire accordi tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante «Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina», sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 ottobre 2013 (rep. atti n. 146/CSR);

vista la nota del 30 settembre 2022, acquisita al protocollo DAR n. 15907, con la quale il Ministero della salute, ha inviato lo schema di accordo concernente «Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi»;

vista la nota del 4 ottobre 2022, protocollo DAR n. 16167, con la quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il provvedimento in argomento, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 17 ottobre 2022;

vista la nota del 17 ottobre della Commissione salute, diramata il 19 ottobre 2022, protocollo DAR n. l 7002, con la quale sono state inviate formalmente le proposte emendative già esaminate nel coso della riunione tecnica sopra citata;

vista la nota del 21 novembre 2022, diramata in pari data - protocollo DAR n. 19095, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova formulazione del provvedimento in oggetto, modificato a seguito dell'accoglimento delle proposte emendative di cui sopra;

considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sul provvedimento in argomento:

Sancisce accordo

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Visti:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di varo» che, all'Allegato XLVI, include il *Mycobacterium paratubercolosis* tra gli agenti biologici di categoria 2 che possono causare malattie in soggetti umam e costituire un rischio per i lavoratori;

il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi atti delegati e di esecuzione, concernenti le malattie ammali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e quanto da essi disposto in merito alla paratubercolosi;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione;

il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)*, e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie ammali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Considerato:

che la paratubercolosi bovina, bufalina e ovi caprina ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 è definita malattia elencata di categorie E per la quale vi è necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione europea come prescritto dall'articolo 9 paragrafo 1, lettera *e)* del regolamento (UE) 2016/429;

la presenza endemica di tale malattia sul territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di predisporre nuove linee guida in sostituzione di quelle già in vigore al fine di introdurre misure di sorveglianza applicabili anche per la paratubercolosi bufalina e ovi caprina secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429;

Ravvisata inoltre la necessità di usufruire di un protocollo a maggiore sensibilità, al fine di ridurre la comparsa di positività inattese in allevamenti precedentemente ripetutamente negativi;

Considerato che l'applicazione delle citate linee guida sul territorio nazionale per la paratubercolosi bovina, ha fatto sì che si riscontrassero alcune criticità, quali: la sotto notifica dei casi clinici e la minore robustezza del test su latte rispetto a quello eseguito su sangue;

Viste le comunicazioni delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da ultimo intercorse in data 25 agosto 2022, in merito alle proposte di modifica delle preesistenti linee guida nazionali per la paratubercolosi;

Ravvisata:

l'esigenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano di sostituire le prescrizioni contenute nelle linee guida già in vigore con quelle predisposte in base al presente accordo;

l'esigenza che le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel predisporre i piani per il controllo e certificazione degli allevamenti nei confronti della paratubercolosi, si attengono a quanto contenuto nelle nuove linee guida allegate al presente accordo;

Acquisito il parere del centro di referenza nazionale per la paratubercolosi bovina, istituito presso la sezione di Piacenza dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, espresso con mail del 12 luglio 2022:

Si conviene

È approvato il documento concernente «Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi», di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 30 novembre 2022

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA

ALLEGATO *A*

Linee guida per la sorveglianza, l'adozione di piani di controllo e l'assegnazione della qualifica sanitaria agli stabilimenti di specie sensibili (Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini) nei confronti della paratubercolosi

1. Definizioni

Ai sensi delle presenti linee guida e in ottemperanza all'art. 9 del reg. UE 2020/689, si definiscono, relativamente ad animali di specie sensibili alla paratubercolosi:

a. Caso sospetto di paratubercolosi:

i. un caso di diarreea cronica, associata a cachessia, in un bovino o bufalino di età superiore a ventiquattro mesi;

ii. un caso di cachessia, associata o meno a diarrea, ìn un ovino o caprino di età superiore a dodici mesi;

iii. lesioni anatomopatologiche o istologiche indicative della presenza di paratubercolosi;

iv. un animale risultato positivo ad una prova diagnostica diretta di biologia molecolare (PCR) su feci prelevate dall'ampolla rettale o a un esame sierologico per la diagnosi di paratubercolosi.

b. Caso confermato di Paratubercolosi:

i. un animale risultato positivo all'esame colturale;

ii. un animale che dimostra sintomi clinici (come descritti ai punti a.i. e a.ii.) o lesioni anatomopatologiche, associati a positività alla PCR;

iii. un animale positivo alla PCR o a un esame sierologico all'interno di un focolaio.

c. Piano aziendale di gestione sanitaria (PGS): documento programmatico redatto secondo i criteri dell'allegato 1, ai fini della prevenzione o del controllo dell'infezione paratubercolare all'interno dello stabilimento.

d. Prova sierologica: una prova ELISA, svolta su campioni di sangue individuali, eseguita presso un laboratorio accreditato.

e. Prova diagnostica diretta: una prova di biologia molecolare (PCR) o colturale eseguita presso un laboratorio accreditato.

f. Sieroprevalenza: rapporto tra il numero di soggetti risultati positivi alla prova sierologica e il numero di soggetti sottoposti a prova.

g. Focolaio: stabilimento nel quale sono riscontrati uno o più casi confermati di paratubercolosi.

2. Obiettivi

Attraverso l'applicazione delle presenti linee guida si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

a. attuare la sorveglianza, ai sensi del reg. UE 2016/429, sui casi di paratubercolosi negli stabilimenti di specie sensibili (bovino, bufalino, ovino e caprino);

b. permettere la certificazione per il conunercio consapevole degli animali e dei loro prodotti, attraverso una classificazione degli stabilimenti basata sul rischio;

c. fornire agli allevatori strumenti per prevenire l'introduzione dell'infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nei propri stabilimenti;

d. fornire agli allevatori strumenti per il controllo dell'infezione negli stabilimenti infetti.

Parte I (punti 3-9): misure sanitarie obbligatorie per il controllo della Paratubercolosi

3. Segnalazione

a. Gli operatori osservano le eventuali modifiche dei parametri dì produzione dei propri animali e comunicano al veterinario aziendale la rilevazione di diarree croniche e/o perdite ponderali significative.

I veterinari incaricati di svolgere le visite periodiche di sanità animale negli stabilimenti da riproduzione di bovini, bufalini, ovini e caprini, di cui all'art. 25 del reg. UE 2016/429, svolgono accertamenti per identificare sintomi compatibili con la paratubercolosi ed eventuali accertamenti diagnostici.

La frequenza minima delle visite periodiche di sanità animale da parte dei veterinari aziendali è definita dalle regioni, tenendo conto del livello di rischio e delle altre attività pianificate negli stabilimenti.

I servizi veterinari verificano la eventuale presenza di casi sospetti sulla base dei sintomi clinici in tutti gli stabilimenti con riproduttori durante i controlli ufficiali e le attività di sorveglianza.

b. I casi sospetti di paratubercolosi, come definiti al punto 1, lettera *a)*, sono segnalati all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente da parte di:

medici veterinari pubblici e privati;

operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali;

responsabili dei laboratori di analisi pubblici e privati.

c. Ricevuta la segnalazione, la ASL provvede direttamente, o tramite un veterinario delegato, alla visita clinica e/o al prelievo di un campione di feci per la conferma del sospetto sui capi oggetto della segnalazione.

d. La ASL competente secondo le procedure regionali, registra i focolai di paratubercolosi nel Sistema informativo sulle malattie animali (SIMAN) del Ministero della salute.

4. Provvedimenti nei focolai

A seguito della confem1a di un focolaio di paratubercolosi, il servizio veterinario della ASL competente per tenitorio dispone nello stabilimento interessato:

a. verifica delle informazioni registrate in BDN, della corretta identificazione degli animali esistenti nello stabilimento e l'aggiornamento della qualifica;

b. isolamento fino alla macellazione dei casi clinici confermati;

c. divieto di riproduzione/fecondazione dei casi clinici confermati;

d. sorveglianza passiva intensificata attraverso visite cliniche periodiche almeno semestrali da parte dello stesso servizio veterinario, fatti salvi gli stabilimenti in cui viene adottato un piano aziendale di gestione sanitaria (vedi art. 10), fino alla riacquisizione della qualifica PTO.

5. Chiusura del focolaio

L'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4 da parte del proprietario/detentore degli animali permette la chiusura del focolaio in SIMAN.

L'avvenuto isolamento del caso clinico confermato è sufficiente, insieme all'adozione degli altri provvedimenti previsti, per la chiusura del focolaio. Tuttavia, ai fini della riacquisizione della qualifica PTO fa fede la data di macellazione dell'ultimo caso clinico confermato.

6. Sorveglianza al macello

Il veterinario ufficiale del macello, qualora alla visita *ante mortem* rilevi la presenza di un caso sospetto di paratubercolosi, deve comunicare al più presto il riscontro al servizio veterinario competente territorialmente per lo stabilimento di provenienza del capo, che effettuerà le verifiche di cui al precedente punto 3, lettera *c)*.

7. Qualifiche sanitarie

Il servizio veterinario ASL competente per territorio, sulla base delle informazioni sanitarie agli atti, comprese quelle fomite dal veterinario aziendale in regime di autocontrollo, assegna e mantiene aggiornata in BDN la qualifica sanitaria per la paratubercolosi ad ogni stabilimento da riproduzione bovino, bufalino, ovino e caprino, secondo lo schema di cui all'allegato 2 delle stesse linee guida.

La qualifica PTO o superiore ad uno stabilimento che è stato sede di focolaio, può essere riassegnata, superati i dodici mesi dalla macellazione dell'ultimo caso clinico confermato, previa visita clinica favorevole effettuata su tutto l'effettivo da parte del Servizio veterinario o del veterinario aziendale.

Ad eccezione dei livelli PTC «Allevamento con casi clinici» e PTO «Allevamento senza casi clinici», la qualifica viene assegnata su richiesta dell'allevatore.

Fatta eccezione per la qualifica PTO (che può essere modificata in qualsiasi momento, in seguito ad insorgenza di casi clinici confermati o richiesta di qualifica superiore), la qualifica sanitaria nei confronti della paratubercolosi ha validità di dodici mesi e viene mantenuta se pennangono i requisiti, non vengono introdotti soggetti provenienti da stabilimenti con qualifiche inferiori e i test diagnostici, svolti con cadenza almeno annuale secondo quanto definito all'allegato 2, hanno dato esito favorevole.

Qualora non siano rispettati i requisiti per il mantenimento di cui all'allegato 2, lo stabilimento perde la qualifica e assume la qualifica definita in base ai requisiti dello stesso allegato 2.

8. Movimentazione animale

Per qualsiasi movimentazione di bovini, bufalini, ovini e caprini verso stabilimenti da riproduzione, la qualifica sanitaria dello stabilimento nei confronti della paratubercolosi compare sul documento di accompagnamento.

Negli stabilimenti da riproduzione, l'introduzione di bovini, bufalini, ovini e caprini provenienti da stabilimenti con qualifica sanitaria per paratubercolosi inferiore alla propria comporta la perdita della qualifica ottenuta. In tal caso lo stabilimento assume la qualifica dello stabilimento di provenienza degli animali introdotti.

9. Prove di laboratorio

Devono essere svolte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio:

le prove diagnostiche per l'ottenimento ed il mantenimento della qualifica sanitaria;

le prove diagnostiche per la conferma del caso sospetto.

Gli esami effettuati nell'ambito dei piani di gestione sanitaria devono essere svolti presso un laboratorio accreditato e i relativi esiti devono essere resi disponibili al servizio veterinario ASL competente ai fini dell'aggiornamento annuale delle qualifiche.

I costi dei prelievi ed analisi relative alla conferma dei casi clinici sospetti secondo quanto previsto al punto 3 c. sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

I costi dei prelievi e delle prove per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica sanitaria superiore a PTO sono a carico dell'operatore degli animali, fatte salve diverse disposizioni regionali.

Le regioni e province autonome, anche tramite gli Istituti zooprofilattici sperimentali, rendono disponibili i dati relativi agli esiti dei controlli ufficiali, svolti secondo quanto previsto dalle presenti linee guida, al Centro nazionale di referenza, secondo protocolli definiti dalla direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.

Parte II (punto 10): Misure volontarie - Piano aziendale di gestione sanitaria (PGS)

10. Piano aziendale di gestione sanitaria

L'applicazione di un piano aziendale di controllo della paratubercolosi è considerata:

volontaria negli stabilimenti con casi sospetti e con casi confermati;

requisito per ottenere e mantenere le qualifiche sanitarie da PT1 a PT5.

Il piano, predisposto in collaborazione con il veterinario aziendale e sottoscritto dallo stesso, contiene le misure minime di cui all'allegato l delle presenti linee guida ed è approvato dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, che ne verifica l'applicazione in base al rischio.

Per stabilimenti ovini e caprini ad alta sieroprevalenza (≥20%) e/o ad alta incidenza annua di casi clinici (≥5%), previa richiesta di autorizzazione al Ministero della salute ed approvazione da parte dei Servizi veterinari territorialmente competenti, è possibile ricorrere a progr ammi vaccinali, con prodotti attualmente non registrati in Italia.

Lo stato vaccinale del singolo capo deve essere riportato all'interno della Banca dati nazionale. L'utilizzo del vaccino è esplicitamente vietato negli stabilimenti bovini e bufalini (art. 21, punto 4 del DM 592 del 15 dicembre 1995), per l'interferenza con la diagnosi di tubercolosi bovina. In caso di compresenza con le specie precedenti, anche la specie caprina deve essere sottoposta a controllo (All II, reg CE 1662/2006), e di conseguenza il divieto deve in questi casi estendersi anche a questa specie.

11. Applicazione e durata delle linee guida

Le presenti linee guida saranno in vigore per la durata di cinque anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed in seguito, sulla base della situazione epidemiologica del territorio di applicazione, potranno essere modificate o integrate.

ALLEGATO *1*

Requisiti minimi per la stesura di un piano aziendale di controllo nei confronti della paratubercolosi negli stabilimenti infetti

Il piano aziendale di controllo nei confronti della paratubercolosi negli stabilimenti infetti è basato sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell'infezione nello stabilimento, utilizzando, a seconda della specie e dell'indirizzo produttivo dello stabilimento, gli strumenti e i manuali predisposti dal Centro nazionale di referenza per la paratubercolosi e disponibili sul relativo sito: http://archive.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=5704

ALLEGATO *2*

Qualifiche sanitarie degli stabilimenti bovini, bufalini, ovini e caprini.

Qualifiche sanitarie degli stabilimenti

Sono previste le seguenti qualifiche sanitarie nei confronti della paratubercolosi

Livello	Descrizione	Requisiti per l'ottenimento della qualifica	Requisiti per il mantenimento della qualifica
PTC	Allevamento con casi clinici	- segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi	- segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi
PTO	Allevamento senza casi clinici	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi
PTI	Allevamento a basso rischio	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e - sieroprevalenza uguale o inferiore al 5% a un controllo svolto secondo il protocollo S2 negli ultimi 12 mesi	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, - assenza di animali vaccinati per la paratubercolosi e - sieroprevalenza uguale o inferiore al 5% a un controllo svolto secondo il protocollo S2 negli ultimi 12 mesi
PT2	Allevamento negativo	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, e - nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2 negli ultimi 12 mesi - oppure sieroprevalenza uguale o inferiore al 3% a un controllo secondo il protocollo S2 e tutti i capi sieropositivi risultano negativi al test diretto (PCR) sulle feci	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi - assenza di animali vaccinati per la paratubercolosi e - nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi - oppure sieroprevalenza uguale o inferiore al 3% a un controllo secondo il protocollo S2 e tutti i capi sieropositivi risultano negativi al test diretto (PCR) sulle feci
PT3	Allevamento certificato (livello PT3)	- possedere qualifica PT2 da almeno 24 mesi, - nessuna segnalazione di casi clinici, e - nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2 negli ultimi 12 mesi - oppure sieroprevalenza uguale o inferiore al 3% a un controllo secondo il protocollo S2 e tutti i capi sieropositivi risultano	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, - assenza di animali vaccinati per la paratubercolosi e - nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo S1 negli ultimi 12 mesi - oppure sieroprevalenza uguale o inferiore al 3% a un controllo secondo il protocollo S2 e tutti i capi sieropositivi risultano

		negativi al test diretto (PCR) sulle feci	negativi al test diretto (PCR) sulle feci
PT4	Allevamento certificato (livello PT4)	- possedere qualifica PT3 da almeno 12 mesi, - nessuna segnalazione di casi clinici, e - nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2 negli ultimi 12 mesi - oppure sieroprevalenza uguale o inferiore al 3% a un controllo secondo il protocollo S2 e tutti i capi sieropositivi risultano negativi al test diretto (PCR) sulle feci	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, - assenza di animali vaccinati per la paratubercolosi e - nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo Sl negli ultimi 12 mesi - oppure sieroprevalcnza uguale o inferiore al 3% a un controllo secondo il protocollo S2 e tutti i capi sieropositivi risultano negativi al test diretto (PCR) sulle feci
PT	Allevamento certificato (livello PTS)	- possedere qualifica PT4 da almeno 12 mesi, - nessuna segnalazione di casi clinici, e - nessuna sieropositività a un controllo svolto secondo il protocollo S2 negli ultimi 12 mes1 - oppure sieroprevalenza uguale o inferiore al 3% a un controllo secondo il protocollo S2 e tutti i capi sieropositivi risultano negativi al test diretto (PCR) sulle feci	- nessuna segnalazione di casi clinici negli ultimi 12 mesi, - assenza di animali vaccinati per la paratubercolosi e - nessuna sieropositività a un controllo a campione svolto almeno secondo il protocollo Sl negli ultimi 12 mesi - oppure sieroprevalenza uguale o inferiore al 3% a un controllo secondo il protocollo S2 e tutti i capi sieropositivi risultano negativi al test diretto (PCR) sulle feci

Protocolli per il controllo sierologico degli stabilimenti

Nota bene. Si raccomanda di non eseguire i prelievi per le analisi sierologiche nei tre mesi successivi all'esecuzione della prova intradermica per la profilassi della tubercolosi, che potrebbe essere causa di reazioni falsamente positive.

A seconda che si voglia acquisire o mantenere una delle qualifiche sanitarie previste dal piano nazionale di controllo, sono adottati due diversi protocolli di campionamento.

Protocollo S1

Il protocollo S1, se svolto con cadenza almeno annuale permette il mantenimento della qualifica ottenuta (da PT2 a PT5).

Tale protocollo prevede:

per stabilimenti bovini e bufalini: il controllo sierologico sul sangue di tutti i bovini/bufalini riproduttori maschi di età superiore a ventiquattro mesi, di tutti i bovini/bufalini di età superiore a ventiquattro mesi acquistati negli ultimi dodici mesi e su un campione di bovini/bufalini femmina di età superiore a trentasei mesi nati in azienda, nel numero riportato nella seguente tabella;

per stabilimenti ovini e caprini: il controllo sierologico sul sangue di tutti gli ovini e caprini riproduttori maschi di età superiore a dodici mesi, di tutti gli ovini e caprini di età superiore a dodici mesi acquistati negli ultimi dodici mesi e su un campione di ovini e caprini femmina di età superiore a ventiquattro mesi nati in azienda, nel numero riportato nella seguente tabella.

N. animali >36 mesi (bovini e bufalini) o >24 mesi (ovini-caprini) presenti	N. animali >36 mesi (bovini e bufalini) o >24 mesi (ovini-caprini) da esaminare
1 - 41	Tutte
42- 50	41
51 - 60	49
61-100	55
101 - 300	62
301- 500	63
>500	65

Tale protocollo permette di rilevare, con una confidenza dell'85%, gli stabilimenti con prevalenza superiore al 5%, considerando l'impiego di un test con sensibilità del 58%.

Interpretazione dei risultati:

tutti i campioni danno esito negativo: allo stabilimento può essere mantenuta la qualifica da PT2 a PT5;

uno o più campioni danno esito positivo: è necessario ripetere il campionamento secondo il protocollo S2 e calcolare la sieroprevalenza (capi positivi / capi testati x 100). In caso di sieroprevalenza uguale o inferiore a 5%, può essere assegnata la qualifica PT1; in caso di sieroprevalenza uguale o inferiore al 3% i capi possono, su richiesta dell'allevatore, essere sottoposti a prelievo di feci per la diagnosi diretta (PCR) per la conferma della qualifica superiore. Nel caso l'allevatore non effettui tale richiesta entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti viene assegnata la qualifica PT1. Se la sieroprevalenza risulta superiore al 5%, viene assegnata la qualifica PTO.

Se i soggetti sieropositivi risultano negativi all'esame diretto sulle feci, i capi sono considerati falsi positivi ed equiparati a negativi, ma per il mantenimento della qualifica nell'anno successivo deve essere applicato il protocollo S2.

Protocollo S2

Tale protocollo prevede:

per stabilimenti bovini e bufalini: il controllo sierologico sul sangue di tutti i bovini/bufalini femmina di età superiore a trentasei mesi nati in azienda, tutti i bovini/bufalini riproduttori maschi di età superiore a ventiquattro mesi, di tutti i bovini/bufalini di età superiore a ventiquattro mesi acquistati negli ultimi dodici mesi.

per stabilimenti ovini e caprini: il controllo sierologico sul sangue di tutti gli ovini e i caprini femmina di età superiore a ventiquattro mesi nati in azienda, tutti gli ovini e i caprini riproduttori maschi di età superiore a dodici mesi, tutti gli ovini e i caprini di età superiore a dodici mesi acquistati negli ultimi dodici mesi.

La qualifica sanitaria da PT2 a PT5 viene assegnata/mantenuta se tutti i campioni prelevati danno esito negativo alle prove diagnostiche.

In caso di positività sierologica, calcolare la sieroprevalenza (capi positivi/ capi testati x 100). Se la sieroprevalenza risulta superiore al 5 %, viene assegnata la qualifica PT0.

In caso di sieroprevalenza uguale o inferiore a 5%, viene assegnata la qualifica PT1. In caso di sieroprevalenza uguale o inferiore al 3% i capi possono, su richiesta dell'allevatore, essere sottoposti a prelievo di feci per la diagnosi diretta (PCR); se il risultato è negativo per tutti i capi sieropositivi, la qualifica viene confermata.

Se almeno un capo risulta positivo alla diagnosi diretta o l'allevatore non richiede l'esecuzione dell'approfondimento diagnostico, lo stabilimento perde la qualifica sanitaria e acquisisce la qualifica in base a quanto definito nell'allegato 2.

Se i soggetti sieropositivi risultano negativi all'esame diretto sulle feci, i capi sono considerati falsi positivi ed equiparati a negativi, ma per il mantenimento della qualifica nell'anno successivo deve essere applicato il protocollo S2.

Nota: gli stabilimenti ovini e caprini che ricorrono a presidi vaccinali per la paratubercolosi non possono ottenere una qualifica sanitaria superiore a PT0.

23A00089

ACCORDO 30 novembre 2022.

Accordo, ai sensi dell'Allegato I, punto 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Criteri per la selezione del donatore di cellule staminali emopoietiche». (Repertorio atti n. 231/CSR del 30 novembre 2022).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 novembre 2022;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani», e successive modificazioni, ed in particolare l'allegato I, recante

«Criteri di selezione del donatore di tessuti e/o di cellule - (articolo 4, comma 1, lettera *a)*)», punto 3, che prevede che «Con accordo Stato regioni sono stabiliti i criteri di selezione dei donatori viventi e deceduti di cellule e tessuti, predisposti dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue, secondo l'ambito di competenza, conformemente a quanto previsto dal presente decreto»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 5 ottobre 2006 (rep. atti n. 2637/CSR);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei poli di funzionamento del Registro nazionale italiano donatori di midollo osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 29 aprile 2010 (rep. atti n. 57/CSR);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Revisione dell'accordo Stato regioni 10 luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR), in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, per la definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici e delle linee guida di accreditamento delle strutture afferenti al programma di trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 5 maggio 2021 (rep. atti n. 49/CSR);

Vista la nota del Ministero della salute dell'11 ottobre 2022, acquisita a protocollo n. 16608 DAR nella medesima data, con la quale è stato trasmesso lo schema di accordo ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 - allegato I, punto 3 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Criteri per la selezione del donatore di cellule staminali emopoietiche»;

Vista la nota del 18 ottobre 2022 prot. 16943 DAR, con la quale l'Ufficio di segreteria ha diramato la predetta documentazione e convocato una riunione tecnica per il giorno 7 novembre 2022;

Vista la nota del 28 ottobre 2022 con la quale la Commissione salute ha inviato l'assenso tecnico, evidenziando dei suggerimenti di modifica al testo già condivisi per le vie brevi dal Ministero della salute e chiedendo l'annullamento della riunione tecnica fissata per il 7 novembre 2022;

Vista la nota del 2 novembre 2022 prot. 17643 DAR con la quale l'Ufficio di segreteria ha diramato la suddetta documentazione ed ha annullato la prevista riunione tecnica con contestuale richiesta al Ministero della salute di inviare il testo aggiornato;

Visto il testo dell'accordo ed il relativo documento inviati dal Ministero della salute in data 7 novembre 2022, che tengono conto delle proposte di modifica del coordinamento della Commissione salute, diramati in data 9 novembre 2022 con nota prot. 17985 DAR;

Visto l'assenso tecnico della Commissione salute sull'ultima versione dell'accordo e del documento, reso in data 11 novembre 2022;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'accordo sul documento in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini di seguito indicati;

Visti:

la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani», che all'art. 2, comma 2, prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali»;

il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 dicembre 2015, n. 300, S.O;

la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante: «Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo», che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (IBMDR) presso l'ente ospedaliero «Ospedali Galliera» di Genova;

Considerato:

che la legge n. 219 del 2005, all'art. 2, individua tra le attività trasfusionali anche la raccolta delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali e prevede, all'art. 3, che i protocolli per l'accertamento della idoneità fisica del donatore e della donatrice e le modalità della donazione di sangue e di emocomponenti, nonché del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche (CSE) e da cordone ombelicale, siano definiti con decreto del Ministro della salute;

che, con il decreto 2 novembre 2015, in attuazione degli articoli 3 e 21 della legge n. 219/2005, sono stati stabiliti i requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti includendo anche i requisiti per la donazione, raccolta, conservazione e tracciabilità delle CSE;

che l'art. 13, del decreto 2 novembre 2015 ha previsto, al comma 1, che il donatore di CSE possiede i requisiti previsti per l'idoneità alla donazione di sangue intero ed emocomponenti e quelli previsti dalla normativa vigente in materia di cellule e tessuti e, al comma 2, che in particolari condizioni di necessità e per specifiche esigenze cliniche possano essere adottati criteri di idoneità diversi, a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale, nel rispetto comunque del criterio della massima tutela a protezione della salute del donatore e del paziente;

che per la selezione del donatore di CSE si sono applicati i criteri di esclusione permanente e temporanea del donatore di sangue, a protezione della sua salute e di quella del ricevente, di cui all'allegato III del decreto 2 novembre 2015 che, tra l'altro, ha previsto criteri specifici per la coppia donatrice di cellule staminali emopoietiche da sangue del cordone ombelicale;

Tenuto conto:

che, diversamente dalla donazione di sangue e di emocomponenti, la donazione di CSE, da donatore familiare o da donatore non familiare, rappresentando l'unica fonte disponibile di CSE per il trapianto, richiede frequentemente che alcune condizioni cliniche correlate ai criteri di esclusione del donatore di sangue siano derogate al fine di consentire la cura dei pazienti;

della peculiarità del processo donazione-trapianto di CSE che prevede che il donatore compatibile possa essere ricercato tra i familiari del paziente e, qualora non disponibile, presso il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (IBMDR) o i Registri internazionali;

Tenuto conto in particolare, che la donazione di CSE da donatore volontario non consanguineo prevede fasi distinte, spesso distanti nel tempo, che vanno dalla fase di arruolamento del donatore, di tipizzazione HLA, di iscrizione nel registro nazionale dei donatori e disponibilità per il trapianto, alla scelta da parte del centro trapianti (*work up*) e quindi al prelievo delle CSE e che per il donatore familiare la fase di arruolamento e la fase di donazione (*work up*) spesso sono ravvicinate nel tempo e coincidenti;

Tenuto conto:

del Consensus Statement del Worldwide Network for Blood and Marrow Trasplantation (WNBMT) Standing Committee per i donatori familiari;

degli *standard* nazionali ed internazionali elaborati da:

IBMDR: Italian Bone Marrow Donor Registry, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

GITMO: Gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare;

SIMTI: Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia;

SIdEM: Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare;

WMDA: World Marrow Donor Association, associazione internazionale per l'interscambio di cellule staminali per trapianto emopoietico;

JACIE: Joint Accreditation Committee ISCT (International Society for Cellular Therapy) e EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation);

EFI: European Federation for Immunogenetics;

ASHI: American Society for Histocompatibility and Immunogenetics;

Ravvisata pertanto l'esigenza, tenendo conto dei criteri previsti per la selezione del donatore di sangue e quelli previsti dalla normativa su cellule e tessuti, di stabilire criteri specifici per la selezione del donatore di CSE, familiare e non familiare, in relazione alle fasi di arruolamento e di donazione (*work up*), al fine di uniformare sul territorio nazionale la valutazione dell'idoneità del donatore di CSE da parte dei professionisti coinvolti;

Dato atto:

che tali criteri specifici si basano sulla valutazione caso per caso del rapporto rischio/beneficio, garantendo la massima tutela del donatore e al contempo assicurando la cura del ricevente anche in presenza di condizioni cliniche nel donatore che possano aumentare il rischio per il paziente;

che l'espressione del giudizio di idoneità del donatore di CSE può avvalersi di consulenze specialistiche di esperti, qualora necessario, e che la decisione finale è assunta in modo condiviso tra il centro donatori e il centro trapianti che ha in cura il paziente sulla base della valutazione rischio/beneficio;

Visto:

il documento predisposto dal gruppo di lavoro istituito *ad hoc* dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue, costituito da esperti del settore, rappresentanti delle società scientifiche GITMO (Gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare), SIMTI (Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia) e SIdEM

(Società italiana di emaferesi e manipolazione cellulare), dal rappresentante del registro nazionale dei donatori di midollo osseo - IBMDR, da clinici esperti in particolari patologie e con la partecipazione anche di rappresentanti della direzione generale competente del Ministero della salute;

il documento elaborato da SIMTI-GITMO recante «Raccomandazioni SIMTI - GITMO per la gestione della donazione di cellule staminali emopoietiche (CSE) nel donatore familiare e non familiare per trapianto allogenico» - edizione 2011;

Considerata la necessità, in attuazione dell'allegato I, punto 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010, che siano definiti, con accordo Stato-regioni, i criteri di selezione dei donatori viventi e deceduti di cellule e tessuti, predisposti dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue, secondo l'ambito di competenza;

Acquisiti:

il parere della sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n 44, espresso nella seduta del 26 maggio 2022;

il parere della Commissione CSE della Consulta tecnica permanente per i trapianti, di cui all'art. 9, della legge 1° aprile 1999, n. 91, espresso nella seduta del 13 giugno 2022;

Si conviene:

1. È approvato il documento per la definizione dei criteri di selezione del donatore di cellule staminali emopoietiche (CSE), di cui all'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente accordo le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento del medesimo.

3. All'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 30 novembre 2022

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA

ALLEGATO *A*

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL DONATORE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE

La valutazione dei criteri per la selezione del donatore di cellule staminali emopoietiche (CSE) si basa su due principi cardine:

a) garantire la massima tutela della salute del donatore applicando criteri più restrittivi in relazione a condizioni cliniche/patologie presenti nel donatore stesso;

b) garantire la continuità di cura del ricevente, sulla base di una attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio, applicando criteri più permissivi in presenza di condizioni cliniche del donatore che possano esporre il ricevente al rischio di contrarre una malattia trapianto-trasmessa.

Sono state utilizzate le linee guida internazionali (WMDA) per i donatori da registro e il Consensus Statement del WNBMT standing commettee (http://dx.doi.org/10.1016/j.bbmt.2015.08.0091083-8791/_2015 American Society for Blood and Marrow Transplantation) per i donatori familiari.

Di seguito sono elencate patologie/condizioni che possono essere associate ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE e le specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile. Per ciascuna patologia/condizione è indicato se il rischio è a carico del donatore, del ricevente o di entrambi, in relazione alla fase del processo di donazione e le relative motivazioni.

Il criterio di esclusione permanente è applicato sin dall'arruolamento e in tutte le successive fasi del processo di donazione per quelle condizioni cliniche che precludono l'idoneità sia del donatore familiare sia del donatore non familiare. Nei casi in cui l'esclusione all'arruolamento si applichi solo al donatore non familiare, tale condizione è specificata. Per donatori già arruolati per i quali la condizione che può rappresentare un criterio di esclusione permanente o temporaneo alla donazione sia rilevata al momento del test di conferma o di *work up*, il comportamento da tenere è specificato. Nei casi in cui sia ammessa una sola tipologia di donazione (BM o PB), tale condizione è specificata.

Nel donatore non familiare è possibile applicare criteri di selezione meno restrittivi, anche in rapporto alla fase del processo di selezione (arruolamento/*work up*), per alcune condizioni cliniche che non compromettono lo stato di salute sulla base delle evidenze scientifiche disponibili. Tali criteri si applicano anche al donatore familiare, tenendo conto che in questo caso l'arruolamento ed il *work up* sono generalmente coincidenti.

Qualsiasi condizione di rischio per il ricevente, in considerazione della unicità della fonte di CSE, è notificata al medico dell'Unità clinica del programma trapianti che ha in carico il paziente, che sulla base della valutazione del rapporto rischio/beneficio assumerà la decisione finale, previa specifica informazione e acquisizione del relativo consenso. In questi casi il giudizio finale di idoneità deve essere espresso congiuntamente dal medico esperto nella donazione di CSE e dal medico che ha in carico il paziente, in relazione ai propri ambiti di responsabilità.

Nei casi di difficile interpretazione è raccomandato avvalersi di una consulenza specialistica a supporto della formulazione del giudizio finale di idoneità. Qualora permangano dubbi relativi alla tutela del donatore o del ricevente, è possibile acquisire il parere di un gruppo tecnico di esperti che svolga la funzione di «*Second Opinion*» sia in caso di donazione familiare che non familiare.

Rischio indiretto: il rischio correlato a condizioni del donatore che possano compromettere possibilità di donare un prodotto adeguato oppure condizioni fisiche o mentali che compromettano l'affidabilità nel percorso di donazione.

Ai fini del presente documento si riportano i seguenti acronimi:

PB: Peripheral Blood (CSE ottenute da sangue periferico previa mobilizzazione con fattore di crescita emopoietico);

BM: Bone Marrow (CSE ottenute da sangue midollare);

DLI: Donor Lymphocyte Infusion (linfociti ottenuti solitamente da linfocitoaferesi);

CSE: cellule staminali emopoietiche;

BMI: Body Mass Index;

PT: programma trapianto;

EV: via endovenosa;

OMS: Organizzazione mondiale sanità.

Laddove non sussistano rischi né per il donatore né per il ricevente, il campo è compilato con "-".

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
1.	**Alcoolismo e dipendenze**				
	Alcolismo cronico o dipendenza da sostanze stupefacenti - *Assunzione attuale ed abituale*	• Ricevente (rischio indiretto)	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- *Assunzione pregressa* *Valutare il tipo di sostanze, la via di assunzione (con particolare attenzione a quella per via endovenosa), il periodo e la durata dell'assunzione di alcool o di sostanze.* *La condizione è notificata al PT nelle fasi che precedono la donazione.* *Considerare caso per caso l'ipotesi di criopreservazione del prodotto pre-condizionamento.*	• Ricevente (rischio indiretto)	NON preclude l'arruolamento, verificata l'affidabilità del donatore	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione, verificata l'affidabilità del donatore	NON preclude la donazione, verificata l'affidabilità del donatore
	Assunzione di cannabis	–	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
2.	**Allergie, manifestazioni allergiche**				
	- *Soggetti con anamnesi positiva per anafilassi o con manifestazioni cliniche severe.*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- *Soggetti con anamnesi positiva manifestazioni cliniche lievi-moderate in assenza di episodi di shock anafilattico.*	–	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
3.	**Anemia Falciforme, Drepanocitosi** (vedi punto 21)				
4.	**Anomalie e malattie genetiche e congenite**				
	- *che possono determinare lo sviluppo di una patologia d'organo o di sistema o con carattere di ereditarietà.*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione

	Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	**Soggetto a rischio**	**Criteri applicati in fase di arruolamento**	**Criteri applicati in fase di test conferma**	**Criteri applicati in fase di work-up**
	- *che si associano o determinano anomalie morfologiche isolate (ad es. sindattilia, polidattilia, labio-palatoschisi, piede torto congenito …).* *In caso di riscontro di anomalia genetica in donatore familiare e non familiare, valutare la condizione con il supporto di genetisti e decidere sulla base di una valutazione di rischio in accordo con il PT.*	–	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
5.	**Accessi vascolari**				
	Donatore privo di accessi vascolari validi *In caso di donazione di PB: valutare il reperimento di accessi periferici profondi eco-guidati, contattando specialisti (PICC Team, Vascular Access Team)* *Non è ammesso il posizionamento di Catetere Venoso Centrale (succlavia, giugulare interna, femorale).* *<u>In caso di donatori familiari,</u> il posizionamento di catetere femorale si considera in condizioni eccezionali o di emergenza e in assenza di alternative alla donazione, previo consenso successivo a discussione con rianimatore e con accesso a ricovero breve per adeguato follow-up post donazione.* *La condizione è notificata al PT per probabile limitazione del tipo di sorgente di CSE (BM invece che PB).*	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto)	NON preclude l'arruolamento Registrare l'informazione in cartella	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
6.	**Babesiosi** (vedi punto 42)				
7.	**Borrelliosi** (vedi punto 43)				
8.	**Brucellosi** (vedi punto 44)				
9.	**Chirurgia, interventi chirurgici**				
	Chirurgia maggiore *Intervento in anestesia generale e/o con assistenza respiratoria, oppure ogni procedura chirurgica*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

	Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	**Soggetto a rischio**	**Criteri applicati in fase di arruolamento**	**Criteri applicati in fase di test conferma**	**Criteri applicati in fase di work-up**
	demolitiva (es. amputazioni di arto) o che coinvolge cavità interne. *Raccogliere informazioni sulla condizione clinica che ha determinato l'intervento.* ***Sospensione di 4 mesi dalla data dell'intervento**.* *Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenze trapiantologiche, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.*				
	Chirurgia minore *Intervento in assenza di anestesia generale e/o assistenza respiratoria e che non coinvolge cavità interne.* *Raccogliere informazioni sulla condizione clinica che ha determinato l'intervento.* ***Sospensione di 1 settimana dalla guarigione*** *Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenze trapiantologiche, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
10.	**Coagulopatie congenite ed acquisite**				
	Deficit della coagulazione *- deficit emorragici gravi-moderati* *- deficit emorragici lievi con anamnesi personale positiva per eventi emorragici maggiori* *- disordini emorragici acquisiti (per es. emofilia acquisita).*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- alterazioni lievi dei fattori della coagulazione, con anamnesi personale negativa per eventi emorragici. *Sono accettati donatori familiari limitatamente alla donazione di PB (in relazione al potenziale rischio emorragico durante la procedura di intubazione in caso di anestesia generale).* *La condizione è notificata al PT (solo donazione di PB).*	• Donatore	Preclude l'arruolamento nel donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Nei casi dubbi ricorrere alla valutazione da parte del Centro di emostasi e trombosi.				
11.	**Comportamenti e condizioni a rischio per malattie trasmissibili**				
12.	**Comportamento sessuale**				
	comportamento sessuale (eterosessuale, omosessuale, bisessuale) ***attuale e abituale*** *che espone ad* ***elevato rischio*** *di contrarre malattie infettive trasmissibili con il sangue:* *- rapporti sessuali promiscui;* *- rapporti sessuali occasionali;* *- rapporti sessuali con scambio di droga o denaro.*	• Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	comportamento sessuale (eterosessuale, omosessuale, bisessuale) NON attuale e NON abituale: *- con partner risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS o a rischio di esserlo;* *- con partner che ha avuto precedenti comportamenti sessuali a rischio o del quale il donatore ignora le abitudini sessuali;* *- con partner occasionale;* *- con più partner sessuali;* *- con soggetti tossicodipendenti;* *- con scambio di denaro e droga;* *- con partner, di cui non sia noto lo stato sierologico, nato o proveniente da paesi esteri dove l'AIDS è una malattia diffusa.* *Sospensione temporanea* ***per 4 mesi*** *dall'ultima esposizione. ad una o più delle situazioni di rischio sopra esposte.* *La condizione è notificata al PT.* *In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
13.	**Coabitazione, contatto domestico**				
	- *con persona (non partner sessuale) con epatite B, epatite C,* ***in atto*** *(soggetto viremico)* *Sospensione temporanea* ***per 4 mesi*** *dall'ultima esposizione.* *Non si applica se il donatore è vaccinato per l'epatite B.* *In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.* *La condizione è notificata al PT.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
14.	**Endoscopia, esame endoscopico con strumenti flessibili**				
	In assenza di condizioni cliniche sottostanti che escludono di per sé la donazione. *Raccogliere informazioni sulla condizione clinica che ha determinato l'indagine.* *Sospensione temporanea* ***per 4 mesi*** *dall'ultima esposizione.* *La condizione è notificata al PT.* *In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
15.	**Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago o tagli con strumenti infetti**				
	Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione *Raccogliere informazioni sulla causa dell'esposizione* *La condizione è notificata al PT.* *In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
16.	**Tatuaggi o body piercing, foratura delle orecchie**				
	Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione. *La condizione è notificata al PT.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

	Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	**Soggetto a rischio**	**Criteri applicati in fase di arruolamento**	**Criteri applicati in fase di test conferma**	**Criteri applicati in fase di work-up**
	In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto				
17.	**Agopuntura**				
	Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione *ove non eseguita con strumenti monouso e da professionisti qualificati.* *La condizione è notificata al PT.* *In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
18.	**Trasfusioni emocomponenti o emoderivati** ***(immunoglobuline, immunoprofilassi IgG anti-epatite B, IgG anti-tetano …)***				
	Sospensione temporanea per 4 mesi dall'ultima esposizione. *La condizione è notificata al PT.* *In caso di urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
19.	**Diabete** (vedi punti 73-74)				
20.	**Emoglobinopatie, Enzimopatie, eritropatie, malattie del globulo rosso**				
21.	**Emoglobinopatie clinicamente significative**				
	Sindromi Talassemiche trasfusione dipendenti o non trasfusione dipendenti *(talassemia major, malattia da HbH, Talassemia Intermedia, HbE omozigote, HbE/ß-thal, HbC omozigote, HbC/ß-thal).*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Sindromi Falcemiche (Drepanocitosi, Sickle Cell Disease, SCD) *(HbS omozigote, HbS/ß-thal, HbS/HbC, HbS/HbD, HbS/HbE, HbS eterozigote sintomatico).*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Emoglobine ad alterata affinità per l'ossigeno, emoglobine instabili *Sono accettati* ***donatori familiari*** *se asintomatici e in buon compenso.* *Valutazione da parte del Centro Specialistico per Emoglobinopatie.* *La condizione è notificata al PT*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento nel donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione dell'alterazione emoglobinica specifica.				
Emoglobinopatie eterozigoti				
Emoglobinopatie in eterozigosi asintomatiche documentate per trait beta o alfa talassemico o altre varianti emoglobiniche (HbE, HbD, HbC) *Con emoglobina $\geq$ 10,5 e normale bilancio marziale. La condizione deve essere valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up.* *La condizione è notificata al PT.* *Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione dell'alterazione emoglobinica specifica.* *I casi dubbi devono essere valutati da Centro Specialistico per Emoglobinopatie.*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento. La condizione deve essere registrata nell'anamnesi	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
Emoglobinopatie in eterozigosi asintomatiche per trait falcemico (HbAS), con anamnesi negativa per crisi falcemiche *Sono accettati donatori familiari se asintomatici e in buon compenso limitatamente alla donazione di CSE da BM, con opportuna preparazione (scambio eritrocitario) come da raccomandazioni per la preparazione pre-operatoria in caso di interventi di chirurgia maggiore. Non ammesso predeposito per autotrasfusione).* *La condizione è notificata al PT.*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento nel donatore non familiare.	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione dell'alterazione emoglobinica specifica. *I casi dubbi devono essere valutati da Centro Specialistico per Emoglobinopatie.*				
22.	**Enzimopenie**				
	Enzimopatie ed eritro-enzimopatie sintomatiche Deficit PK	• Donatore Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Enzimopenia G6PD *OMS Classe I: deficit grave (attività enzimatica <10%) con anemia emolitica cronica (non sferocitica);*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	OMS Classe II: deficit grave (attività enzimatica <10%), con emolisi intermittente; *OMS Classe III: deficit lieve (attività 10-60%), emolisi solo se esposti ad ossidanti;* *OMS Classe IV -V: asintomatico.* *La condizione deve essere valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up.* *La condizione è notificata al PT.* *I casi dubbi devono essere valutati da Centro Specialistico per Emoglobinopatie.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento La condizione deve essere registrata nell'anamnesi	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
23.	**Eritropatie**				
	Eritropatie sferocitiche (Sferocitosi ereditaria, stomatocitosi e altri difetti congeniti di membrana) *- se sintomatici e con danno d'organo;*	• Donatore Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- se asintomatici o paucisintomatici in assenza di danno d'organo. *Sono accettati donatori familiari, previa valutazione da parte del Centro Specialistico per Emoglobinopatie.* *La condizione è notificata al PT.*	• Donatore Ricevente	Preclude l'arruolamento nel donatore non familiare. La condizione deve essere registrata nell'anamnesi	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione dell'alterazione emoglobinica specifica.				
24.	**Endometriosi**				
	con dolore non controllato con la terapia e stato anemico.	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	malattia non complicata e controllata da terapia specifica.	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
25.	**Endoscopia** (vedi punto 14)				
26.	**Epatite A** (vedi punto 57)				
27.	**Epatite B** (vedi punto 58)				
28.	**Epatite C** (vedi punto 59)				
29.	**Epatite E** (vedi punto 60)				
30.	**Epilessia** (vedi punto 83)				
31.	**Farmaci**				
	In assenza di condizioni che escludono di per sé la donazione. *Raccogliere informazioni sul tipo di farmaco assunto e sul motivo della sua assunzione e valutare caso per caso.* *L'assunzione di estroprogestinici nella donatrice non preclude l'arruolamento né la donazione, in assenza di fattori di rischio tromboembolico (vedi sezione "Condizione di portatore di trombofilia lieve", punto 107).*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
32.	**Febbre, stati febbrili**				
	Febbre > 38°C ***Sospensione temporanea per 7 giorni dalla cessazione dei sintomi.***	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
33.	**Febbri emorragiche (Ebola, Marburg)** (vedi punto 56)				
34.	**Febbre Q** *(vedi punto 45)*				

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
	Fibromialgia				
35.	**Fibromialgia (diagnosi certa e malattia sintomatica)** *con alterata percezione del dolore, affaticamento e/o disagio psicologico.* *Sono accettati soggetti con patologia lieve.* *Il rischio indiretto è collegato all'instabilità psicofisica del donatore.* *Considerare la criopreservazione pre-condizionamento.*	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto)	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
36.	**Gammopatia monoclonale, MGUS** (vedi punto 80)				
	Glaucoma				
37.	**Glaucoma acuto** - *progressiva perdita del visus o attacchi acuti, quadro clinico non compensato;*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- *in assenza di progressione di malattia e sotto controllo terapeutico.* *La condizione è valutata dallo specialista nelle fasi di test di conferma e di work-up.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Gravidanza	•			
	- *in corso, oppure gravidanza pregressa con esito in mola vescicolare o coriocarcinoma trofoblastico;*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
38.	- *parto o interruzione di gravidanza.* *Sospensione per 6 mesi.* *Solo nella donatrice familiare, compatibilmente con lo stato di salute, per urgenza trapiantologica valutare l'applicazione di intervalli inferiori ai 6 mesi.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Solo nella donatrice familiare, compatibilmente con lo stato di salute, per urgenza trapiantologica valutare *sospensione temporanea dell'allattamento: per BM a 24 ore dopo la donazione; per PB dalla prima*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

	Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	**Soggetto a rischio**	**Criteri applicati in fase di arruolamento**	**Criteri applicati in fase di test conferma**	**Criteri applicati in fase di work-up**
	somministrazione di fattore di crescita a 1 settimana dopo la donazione.				
39.	**Infezioni e malattie da agenti infettivi** *vedi riferimento alle singole malattie*				
40.	**Infezioni** *in atto e in trattamento.* *Valutare caso per caso in relazione al tipo di infezione, e prevedere il differimento della donazione, se applicabile, in relazione alla probabile guarigione.*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
41.	**Infezione da arbovirus (Zika, Chikungunya, Dengue e WNV)** *In atto.*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	*Sospensione per **120 giorni** dalla diagnosi dall'inizio della comparsa dei sintomi per Zika, CHKV e WNV.* *Sospensione per **4 settimane** dalla diagnosi o dall'inizio della comparsa dei sintomi per Dengue.* *La condizione è notificata al PT.* *Compatibilmente con le condizioni cliniche del donatore, per urgenza trapiantologica, si valuta la sospensione per intervalli inferiori a quanto previsto con NAT negativa.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Oltre 120 giorni dalla diagnosi o dall'inizio della comparsa dei sintomi per Zika, CHKV e WNV. *Oltre 4 settimane per Dengue.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Fattori di rischio per esposizione al virus (viaggi e soggiorni in aree endemiche). *Sospensione per 28 giorni dal rientro ove applicabile, si accetta il donatore con NAT negativa.* *La condizione è notificata al PT.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Per urgenza trapiantologica, non si applica la sospensione prevista e si accetta il donatore con NAT negativa.				
42.	**Infezione da Babesia, Babesiosi**	• Ricevente • Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
43.	**Infezione da Borrelia, Malattia di Lyme** - *entro 12 mesi dalla guarigione;*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- *oltre 12 mesi dalla guarigione.*	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
44.	**Infezione da Brucella (abortus, melitensis), Brucellosi** *entro 24 mesi dalla guarigione*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	oltre 24 mesi dalla completa guarigione in assenza di recidive. *La condizione è notificata al PT.* *In caso di persistenza di splenomegalia è indicata solo donazione BM.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
45.	***Infezione da Coxiella burneti, Febbre Q*** - *entro 2 anni dalla guarigione;*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- *oltre 2 anni dalla guarigione completa.*	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
46.	**Infezione da CJD, Encefalopatia CJD (tutte le forme da prioni)** *Encefalopatia diagnosticata da CJD, soggetti con diagnosi di CJD o altri disordini associati a prioni.*	• Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Esposizione diretta a fattori di rischio: *a) soggetti a rischio per essere stati sottoposti a intervento chirurgico o per aver ricevuto trasfusioni di sangue, trapianto di organi o tessuti nel Regno Unito dal 1980 al 1996;* *b) soggetti donatori di sangue o tessuti a cui è stato comunicato di essere potenzialmente implicati in una*	• Ricevente	Preclude l'arruolamento nel donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	malattia da prioni sviluppata nel ricevente a causa dei prodotti donati; *c) riceventi di trapianto di dura madre;* *d) riceventi di cornea, sclera o altri tessuti oculari;* *e) riceventi di ormone della crescita umano estratto da ghiandole pituitarie (es. Metrodin).* ***Potenziale esposizione a fattori di rischio:*** *- rischio familiare (due o più consanguinei che hanno sviluppato malattia da prioni o avviati a counselling genetico).* *La condizione è notificata al PT* *Sono accettati donatori familiari asintomatici.*				
	- soggiorno per più di sei mesi cumulativi nel Regno Unito nel periodo 1980-1996. *La condizione è notificata al PT.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
47.	**Infezione da Leishmania, Leishmaniosi** - *Leishmaniosi viscerale (Kala Azar), Leishmaniosi cutaneo-mucosa.*	• Ricevente • Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- *Leishmaniosi cutanea in forma non diffusa, dopo 6 mesi dalla guarigione, con test sierologico negativo.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
48.	**Infezione da Micobacterium leprae, Lebbra**	• Ricevente • Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
49.	**Infezione da Micobacterium Tubercolosis Tubercolosi** *Malattia in atto o terapia specifica completata da meno di 2 anni.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Terapia specifica completata da oltre 2 anni, in assenza di esiti.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
50.	**Infezione da Plasmodio della malaria (falciparum, malariae, vivax, ovale), Malaria** *-in atto;* *-viaggiatore asintomatico a meno di 6 mesi dal rientro in Italia, con test diagnostico positivo;*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	-a meno di 3 anni dalla completa guarigione. La condizione è notificata al PT Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenza trapiantologica, non si applica la sospensione prevista e si accetta il donatore con test diagnostici negativi.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	- Dopo oltre 3 anni dalla completa guarigione con test diagnostici negativi; -viaggiatore asintomatico a oltre 6 mesi dal rientro in Italia, con test diagnostico negativo (vedi punto 111).	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
51.	**Infezione da streptococco, Febbre reumatica, Reumatismo Articolare Acuto** *In atto o pregressa con esiti di cardiopatia o nefropatia*	• Ricevente • Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Entro 2 anni dalla cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica o nefropatia. Sono accettati donatori familiari, compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenza trapiantologica, con test diagnostici negativi. La condizione è notificata al PT.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare
	Due anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica o nefropatia.	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
52.	**Infezione da Tripanosoma cruzii, Malattia di Chagas o tripanosomiasi americana** *Infezione in atto o infezione pregressa con danno d'organo o con segni o sintomi di riacutizzazione.*	• Ricevente • Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Infezione pregressa documentata in assenza di segni o sintomi di riacutizzazione e in assenza di danno d'organo, in presenza di test per Ab anti-Tripanosoma negativo. La condizione è notificata al PT. Sono accettati donatori familiari asintomatici.	• Ricevente • Donatore	Preclude l'arruolamento del donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Esposizione a fattori di rischio in presenza di test per Ab anti-Tripanosoma negativo: *-nati o con madre nata in paesi in cui la malattia è endemica;* *-trasfusi in paesi in cui la malattia è endemica;* *-viaggiatori in aree rurali di paesi in cui la malattia è endemica con soggiorno in condizioni ambientali favorenti l'infezione (camping, trekking).*	• Ricevente • Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
53.	**Infezione da Toxoplasma, Toxoplasmosi** *Infezione in atto, sintomatica con linfoadenopatia.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Pregressa, con esito guarigione clinica completa e sieroconversione (IgG ad alta affinità). *Se IgM e IgG positivi, con IgG a bassa avidità o risultato dubbio, prevedere successiva rivalutazione (entro 30 giorni).* *La condizione è notificata al PT.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
54.	**Infezione da Treponema pallidum, Sifilide** *Infezione in atto, in corso di trattamento, con guarigione e sieroconversione non documentata.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Infezione pregressa documentata, dopo opportuno trattamento.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
55.	**Infezione da virus Citomegalico CMV, citomegalovirus** *In atto.*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Infezione pregressa con esito in guarigione. *E' prevista sierologia per CMV. Se CMV IgM positivo eseguire CMV DNA. Se CMV DNA positivo concordare con il PT l'opportunità di una successiva rivalutazione entro 30 giorni.* *La condizione è notificata al PT.* *In caso di persistenza della splenomegalia può essere indicata donazione BM.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
56.	**Infezioni da virus Ebola, virus Marburg** **Febbri emorragiche** *Infezione in atto o pregressa entro i 12 mesi dalla guarigione con test diagnostico PRC positivo.*	• Donatore • Ricevente	Preclude l’arruolamento	Preclude il proseguimento dell’iter di donazione	Preclude la donazione
	Infezione pregressa entro i 12 mesi dalla guarigione con test diagnostico PRC negativo documentato. *Sono accettati donatori familiari asintomatici.* *La condizione è notificata al PT.*	• Donatore • Ricevente	Preclude l’arruolamento del donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell’iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare
	Infezione pregressa oltre i 12 mesi dalla guarigione, con test molecolare PCR negativo documentato.	• Donatore • Ricevente	NON preclude l’arruolamento	NON preclude il proseguimento dell’iter di donazione	NON preclude la donazione
57.	**Infezione da virus Epatite A - HAV** *In atto, con segni di epatopatia.*	• Ricevente	NON preclude l’arruolamento	Preclude il proseguimento dell’iter di donazione	Preclude la donazione
	Sospensione per 4 mesi dalla guarigione clinica. *Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenza trapiantologica, non si applica la sospensione prevista e si accetta il donatore con RNA negativo.* *La condizione è notificata al PT.*	• Ricevente	NON preclude l’arruolamento	NON preclude il proseguimento dell’iter di donazione	NON preclude la donazione
	Dopo 4 mesi dalla guarigione clinica completa.	-	NON preclude l’arruolamento	NON preclude il proseguimento dell’iter di donazione	NON preclude la donazione
58.	**Infezione da virus Epatite B HBV** *In atto con segni di epatopatia o pregressa con persistenza di HbsAg positivo.*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l’arruolamento	Preclude il proseguimento dell’iter di donazione	Preclude la donazione
	Entro 12 mesi dalla guarigione clinica completa e comunque non prima di 4 mesi. *La condizione è notificata al PT.* *Compatibilmente con lo stato di salute del donatore, per urgenza trapiantologica, non si applica la sospensione prevista e si accetta il donatore con sieroconversione e HBV-DNA negativo.*	• Ricevente	NON preclude l’arruolamento	NON preclude il proseguimento dell’iter di donazione	NON preclude la donazione

	Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	**Soggetto a rischio**	**Criteri applicati in fase di arruolamento**	**Criteri applicati in fase di test conferma**	**Criteri applicati in fase di work-up**
	Dopo 12 mesi dalla guarigione clinica completa, con sieroconversione: HBsAg negativo e HBsAb positivo, (se HBc-Ab positivo accettabile se anche HBV-DNA negativo).	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
59.	**Infezione da virus Epatite C - HCV** *In atto, in corso di trattamento o con HCV-RNA positivo.*	• Ricevente	Preclude l'arruolamento del donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Dopo opportuno trattamento se HCV-Ab positivo e HCV-RNA negativo. *La condizione è notificata al PT.* *Sono accettati donatori familiari asintomatici.*	• Ricevente	Preclude l'arruolamento del donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare
60.	**Infezione da virus Epatite E - HEV** *In atto o con HEV-Ag positivo e HEV-RNA positivo.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Pregressa con esito guarigione e con positività sierologica e HEV-RNA negativo. *La condizione è notificata al PT.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
61.	**Infezione da virus Epstein Barr - EBV - Mononucleosi Infettiva** *con organomegalia entro 6 mesi dalla diagnosi.*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Infezione pregressa con esito in guarigione dopo 6 mesi dalla diagnosi. *Se EBV VCA-IgM positivo eseguire EBV DNA. Se EBV DNA positivo concordare con il PT l'opportunità di una successiva rivalutazione entro 30 giorni.* *La condizione è notificata al PT* *In caso di persistenza di splenomegalia significativa è indicata solo donazione BM.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
62.	**Infezione da virus Immunodeficienza Acquisita - HIV** *In atto, in corso di trattamento o con HIV-RNA positivo e CD4 ≤ 200/μL.*	• Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Pregresso, dopo opportuno trattamento, con HIV-RNA non rilevabile e CD4 > 200/µ.L. *La condizione è notificata al PT.* *Sono accettati donatori familiari asintomatici, il cui ricevente sia esso stesso HIV+.*	• Ricevente	Preclude l'arruolamento del donatore non familiare	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore non familiare	Preclude la donazione nel donatore non familiare
63.	**Infezione da virus influenzale o affezioni simil-influenzali o febbrili** *Sono accettati soggetti dopo 7 giorni dalla cessazione dei sintomi.*	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
64.	**Infezione da virus HTLV I/II (donatore o partner)**	• Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
65.	**Infezione da virus SARS-CoV2** **Covid-19** *Sono accettati soggetti con infezione pregressa con esito guarigione clinica e di laboratorio (test molecolare o antigenico negativo eseguito su tampone naso-faringeo).* *Soggetto con diagnosi recente di infezione da SARS-CoV-2 può essere accettato dalla completa risoluzione dei sintomi (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) oppure in presenza di un test molecolare o antigenico negativo.* *In entrambi i casi il soggetto può essere accettato dopo un intervallo di tempo in linea con quanto previsto dalle autorità competenti del settore.* *Soggetto con anamnesi positiva di contatto ad alto o basso rischio con pazienti positivi per SarS-CoV-2 può essere accettato dopo un intervallo di tempo in linea con quanto previsto dalle autorità competenti del settore.*	• Ricevente • Donatore	NON preclude l'arruolamento .	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
66.	**Ipertensione arteriosa** (vedi punto 75)				
67.	**Leishmaniosi** (vedi punto 47)				
68.	**Lebbra** (vedi punto 48)				

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
69.	**Malaria** (vedi punto 50)				
70.	**Malattia di Chagas,Tripanosomiasi** (vedi punto 52)				
71.	**Malattia di Lyme, Borrelliosi** (vedi punto 43)				
72.	**Malattie sistemiche o malattie che coinvolgono organi o apparati**				
73.	**Diabete**				
74.	**Diabete tipo I** *insulino-dipendente associato a gravi patologie d'organo diabete-correlate.* **Diabete tipo II** *non compensato che richiede terapia insulinica.*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Diabete tipo II *controllato con la dieta o farmaci antidiabetici orali (normale HbA1c) e in assenza di gravi patologie d'organo diabete-correlate.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
75.	**Ipertensione arteriosa**				
	- *non controllata dalla terapia e/o associata a micro-angiopatia ipertensiva attiva (in presenza di cefalea, disturbi del visus, dolore toracico, dispnea, e sintomi neurologici focali o generali).*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- *controllata dalla terapia, in buon compenso e in assenza di sintomi correlabili a micro-angiopatia ipertensiva acuta.* *Per le donazioni di CSE da PB e DLI in caso di trattamento con ACE-inibitori valutare la sostituzione della terapia antipertensiva 48 ore prima della raccolta.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
76.	**Gotta**				
77.	*Verificare valore di uricemia per possibile esacerbazione con G-CSF in fase di work-up.* *Verificare presenza di HLA B*5801 nel donatore, per possibile ipersensibilità alla terapia con antiuricemici.* *Verificare terapia alternative.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
78.	**Malattie autoimmuni**				

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Malattie autoimmuni mono-organo *malattia non attiva e in buon compenso con o senza terapia farmacologica.* - *Celiachia (sprue);* - *Anemia perniciosa;* - *Alopecia areata;* - *Vitiligine;* - *Malattia di Graves;* - *Psoriasi;* - *Tiroidite di Hashimoto.* *La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up.*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Malattie autoimmuni sistemiche *in forma attiva, non compensate dal trattamento farmacologico e con segni e sintomi di coinvolgimento d'organo, tra cui:* - *Malattia infiammatoria intestinale;* - *Sclerosi multipla (SM);* - *Lupus eritematoso sistemico (LES);* - *Artrite infiammatoria (inclusa l'artrite reumatoide);* - *Sclerodermia / CREST;* - *Sarcoidosi;* - *Sindrome di Guillain Barrè e altre neuropatie periferiche;* - *Granulomatosi di Wegener;* - *Sindrome di Goodpasture.*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	in remissione di malattia e fuori terapia sistemica da più di 12 mesi, previa consulenza specialistica. *La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up limitatamente alla donazione di BM.* *La condizione è notificata al PT.*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione, limitatamente alla donazione di BM	NON preclude la donazione, limitatamente alla donazione di BM
79.	**Malattie cardiovascolari**				

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
Aritmie - *Fibrillazione / flutter atriale non corretto;* - *Episodi di tachicardia / fibrillazione ventricolare;* - *Sindromi di Wolff-Parkinson-White /Lown-Ganong-Levine se non trattate con ablazione transcatetere e nessuna evidenza all'ECG di vie accessorie;* - *Blocco cardiaco di secondo (tipo Mobitz 1, 2 o Wenkebach) o di terzo grado;* - *Portatori di pacemaker e defibrillatori cardiaci impiantabili;* - *Blocco di branca sinistro;* - *Sindrome del QT lungo, sindrome Brugada o ogni altra condizione a rischio di morte cardiaca improvvisa.* ***Malattie coronariche*** - *Aterosclerosi o occlusione trombotica del circolo coronarico;* - *Angina;* - *Malattia ischemica cardiaca;* - *Infarto del miocardio.*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
- Anomalie congenite completamente guarite o corrette chirurgicamente; *- Prolasso mitralico in assenza di rigurgito emodinamicamente significativo e di prolungamento QT;* *- Difetti valvolari minori e soffi innocenti;* *- Valvola aortica bicuspide senza stenosi significativa.* ***Aritmie*** *- extrasistoli atriali o ventricolari benigne;* *- tachicardia sinusale/bradicardia, con buon compenso cardiocircolatorio;* *- tachicardia sopraventricolare (SVT), compresa la fibrillazione atriale/flutter atriale, se trattate con successo con ablazione e con farmaci anti-aritmici (beta-bloccanti) per almeno un anno;* *- assunzione di beta-bloccanti prescritti per extrasistoli benigne o tachicardia sinusale;*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	- blocco di branca destra in assenza di qualsiasi altra anomalia. *La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up, con particolare attenzione al rischio anestesiologico.*				
80.	**Malattie ematologiche ed immunologiche**				
	Affezioni ematologiche e immunologiche: congenite, genetiche, neoplastiche, acquisite, *a carico della serie bianca, delle piastrine e della serie rossa su base neoplastica o non neoplastica (Anemia Aplastica, SAA Mielodisplasia MDS, emoglobinuria parossistica notturna PNH, porpora trombocitopenica idiopatica), anemia congenite (anemia di Fanconi, Malattia di Blackfan-Diamond), Immunodeficit congeniti (vedi oltre per Deficit Isolato IgA). MGUS vedi oltre.*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Deficit congenito di IgA *associato a infezioni ricorrenti, o a patologie autoimmuni o a celiachia o associato a carenza di una o più delle altre classi di immunoglobuline*.	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Deficit congenito di IgA, *isolato, asintomatico, in assenza di altre malattie autoimmuni o celiachia, con normali valori delle altre classi di immunoglobuline.* *Il ricevente deve essere informato riguardo all'acquisizione del difetto specifico.* *La condizione è notificata al PT*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione, limitatamente alla donazione di BM	NON preclude la donazione, limitatamente alla donazione di BM
	Gammopatia monoclonale – MGUS **In caso di diagnosi precedente** *Componente monoclonale < 1,5 g/dL, in assenza di nefropatia, osteopenia, fratture patologiche, e che risulti stabile nel tempo da almeno 6 mesi.* **In caso di riscontro occasionale durante il work-up**	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Componente monoclonale < 1,5 g/dL, in assenza di nefropatia, osteopenia, fratture patologiche. **In caso di componente monoclonale >1,5 g/dL** *Contattare la second opinion.*				
	Porpora trombocitopenica idiopatica dell'infanzia con risoluzione completa	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Splenectomia *su base traumatica, non per patologia primitiva.* *Valutare sospensione per vaccinazione anti-pneumococcica, se recente.* *Valutare persistenza di milza accessoria.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Malattie gastrointestinali, epatiche, vie biliari, pancreas				
81.	**Malattie gastrointestinali, epatiche, vie biliari, pancreas** *non su base autoimmune, non neoplastiche e non infettive.* *La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up, con particolare attenzione al rischio anestesiologico.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
82.	**Malattie neurologiche**				
83.	**Malattie neurologiche del sistema nervoso centrale a genesi cerebrovascolare** *Ictus, o incidente cerebrovascolare (emorragico o ischemico), emorragia cerebrale in qualunque sede, TIA.*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Epilessia *in terapia cronica con anticonvulsivanti.*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	pregresse ***convulsioni febbrili infantili*** *o con* ***forme di epilessia*** *per le quali sono trascorsi più di 12 mesi dalla cessazione della terapia anti-convulsivante senza ricadute.*	-	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

	Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	**Soggetto a rischio**	**Criteri applicati in fase di arruolamento**	**Criteri applicati in fase di test conferma**	**Criteri applicati in fase di work-up**
	Malattie neurologiche del sistema nervoso periferico *non su base autoimmune, non neoplastiche e non infettive.* *La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
84.	**Malattie psichiatriche**				
	- *con inadeguato controllo terapeutico, quadri psicotici o dissociativi;*	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto)	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- *con buon controllo terapeutico e in buon compenso psicodinamico;* *La condizione clinica è valutata nelle fasi di test di conferma e di work-up con particolare attenzione all'affidabilità del donatore.* *La condizione è notificata al PT.* *I soggetti in terapia con litio hanno indicazione a donare solo BM.* *Valutare eventuale criopreservazione del prodotto cellulare pre condizionamento.*	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto)	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
85.	**Malattie renali e del tratto genito-urinario**				
	Patologie gravi, insufficienza renale acuta/cronica da qualsiasi causa, emodializzati.	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Patologie in buon compenso, con funzione renale conservata. *Soggetti mono-rene su base congenita o da nefrectomia post-traumatica, con funzione renale conservata.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
86.	**Malattie respiratorie**				
	asma grave che richiede trattamento steroideo, BPCO grave, pneumotorace recidivante.	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione

	Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	**Soggetto a rischio**	**Criteri applicati in fase di arruolamento**	**Criteri applicati in fase di test conferma**	**Criteri applicati in fase di work-up**
	Quadri clinici compensati: - *asma non severa controllata con inalatori e FANS;* - *BPCO se lieve-moderata;* - *sleep-apnea in assenza di anomalie cardio-respiratorie;* - *pneumotorace spontaneo non recidivato.* *Valutare il rischio anestesiologico in caso di donazione BM.* *La condizione è notificata al PT.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
87.	**Malattie trasmissibili, comportamenti a rischio** (vedi punti 11-12-13-14-15-16-17-18)				
88.	**Mononucleosi Infettiva, EBV** (vedi punto 61)				
89.	**Neoplasie, Tumori maligni**				
	Neoplasie (anamnesi positiva per neoplasia maligna) *In atto o pregresse, neoplasie maligne, neoplasie ematologiche, neoplasie associate a condizioni viremiche.*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice uterina dopo rimozione della neoplasia.	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
90.	**Osteomielite**				
	Osteomielite - *in fase cronica o entro i 12 mesi dalla fine della terapia;*	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	- *dopo completa guarigione e oltre i 12 mesi dalla fine della terapia.* *Da escludere la donazione di BM se localizzata in aree contigue alla sede di prelievo midollare* *La condizione è notificata al PT.*	• Donatore • Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
91.	**Peso** ** rischio indiretto per il ricevente a causa della scarsa cellularità del graft, legata al peso del donatore*				
	condizioni di sottopeso o sovrappeso come indici di un'altra patologia sistemica (es. anoressia, morbo di Cushing, ecc.).	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Donatore non familiare e familiare adulto - BM: idoneo se peso >50 kg e BMI < 35,0 kg / m^2; - PB: idoneo se peso >50 kg e BMI < 40,0 kg / m^2. *Donatori al di fuori di questi limiti devono essere valutati caso per caso anche in relazione alla sorgente di CSE e non automaticamente esclusi.*	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto*)	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Donatore familiare minore - BM: idoneo anche se peso < 50 kg : *NON SUPERARE 20 mL/kg del donatore;* - PB: *solo se ≥14 anni, con peso inferiore a 50 kg non ammessa large volume apheresis (non processare >3 volumi ematici del donatore).* *Applicabile anche in donatori familiari minori:* *- con elevata sproporzione di peso donatore / peso ricevente a sfavore del donatore (con differenza > 25%):* *-con peso compreso tra 10-30 Kg.* *È necessario garantire la terzietà (Second Opinion) nella valutazione dello stato psicofisico del donatore minore che dona PB (somministrazione del fattore di crescita).* *Nel caso in cui sia necessaria una seconda donazione di BM, l'intervallo tra le donazioni NON DEVE ESSERE < 40 giorni.*	• Donatore • Ricevente (rischio indiretto*)	NON preclude l'arruolamento nel donatore familiare.	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione nel donatore familiare	NON preclude la donazione
92.	**Porpora Trombocitopenica Idiopatica dell'infanzia, PTI infantile** (vedi punto 80)				
93.	**Reumatismo Articolare Acuto** (vedi punto 51)				
94.	**Sferocitosi** (vedi punto 23)				
95.	**Sifilide** (vedi punto 54)				
96.	**Spruzzo delle mucose, lesione da punta, da taglio** (vedi punto 15)				
97.	**Talassemia** (vedi punto 21)				
98.	**Tatuaggi, body piercing, agopuntura** (vedi punto 16-17)				
99.	**Terapia farmacologica** (vedi punto 31)				

	Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare				
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	**Soggetto a rischio**	**Criteri applicati in fase di arruolamento**	**Criteri applicati in fase di test conferma**	**Criteri applicati in fase di work-up**
100.	**Toxoplasmosi** (vedi punto 53)				
101.	**Trapianto**	•			
	Trapianto di organo solido, trapianto di CSE	• Donatore • Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	Xenotrapianto *impianto di preparati tissutali di origine animale NON certificati per l'assenza di malattie infettive trasmissibili quali la CJD.*	• Ricevente	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	impianto di preparati tissutali di origine animale certificati per l'assenza di malattie infettive trasmissibili quali la CJD.	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
102.	**Trasfusioni emocomponenti o emoderivati** ***(immunoglobuline , immunoprofilassi IgG anti-epatite B, IgG anti-tetano …)*** (vedi punto 18)				
103.	**Tripanosomiasi, Malattia di Chagas** (vedi punto 52)				
104.	**Trombosi e trombofilia**				
105.	**Iperomocisteinemia lieve-moderata:** *omocisteinemia ≤ 100 µMol/L all'esordio, con o senza documentati difetti genetici (difetto di protrombina, G20210A eterozigote, fattore V Leiden eterozigote, variante C677T del gene MTHFR in eterozigosi o omozigosi) e valori di omocisteina normali dopo adeguato trattamento.*	• Donatore	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Iperomocisteinemia severa: *omocisteinemia > 100 µMol/L all'esordio con persistenza di iperomocisteinemia nonostante adeguato trattamento vitaminico.*	• Donatore	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
106.	**Trombosi e trombofilia ad alto rischio** - *pregresso evento trombotico arterioso con o senza trombofilia;* - *pregresso evento trombotico arterioso con o senza trombofilia;* - *pregresso evento trombotico venoso profondo (trombosi venosa profonda in qualsiasi sede e/o embolia polmonare) con o senza trombofilia;* - *trombosi venose superficiali recidivanti (almeno due episodi);*	• Donatore • Ricevente in caso di forme acquisite autoimmuni	Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	- *diagnosi di sindrome da anticorpi antifosfolipidi (pregresso evento trombotico venoso o arterioso, o complicanza ostetrica, associata a positività al LAC e/o agli anticorpi anticardiolipina e/o agli anticorpi anti-beta2glicoproteina1).*				
107.	***trombofilia ereditaria ad alto rischio trombotico*** *anche senza eventi trombotici in anamnesi:* - *deficit di anticoagulanti naturali (antitrombina, proteina C, proteina S),* - *protrombina G20210A omozigote,* - *fattore V Leiden omozigote,* - *difetti combinati (es. eterozigosi combinata protrombina G20210A/Fattore V Leiden).* *Il ricevente è informato riguardo alla acquisizione del difetto.*		Preclude l'arruolamento	Preclude il proseguimento dell'iter di donazione	Preclude la donazione
	trombofilia ereditaria a basso rischio trombotico *difetto di protrombina G20210A eterozigote; variante C677T del gene MTHFR in eterozigosi, fattore V Leiden eterozigote in assenza di manifestazioni cliniche conclamate (TVP, poliabortività…) personali.* *I casi dubbi devono essere valutati dal Centro emostasi e trombosi.* *Il ricevente è informato riguardo alla acquisizione del difetto.*		NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
	Familiarità per trombosi *Trombosi venosa superficiale con un unico episodio in anamnesi.*		NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione
108.	**Tubercolosi** (vedi punto 49)				
109.	**Tumori, Neoplasie** (vedi punto 89)				
110.	**Vaccinazioni** **sospensione**				
	Tossoidi 48 ore se asintomatico	• Ricevente	NON preclude l'arruolamento		NON preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare

	Patologia/condizioni - comportamento da adottare		Soggetto a rischio	Criteri applicati in fase di arruolamento	Criteri applicati in fase di test conferma	Criteri applicati in fase di work-up
	Virus o batteri vivi attenuati	4 settimane			NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	
	Virus o batteri o rickettsie uccisi / inattivati o vaccini ricombinanti	48 ore se asintomatico				
	Vaccini specifici					
	Vaccino contro encefalite da zecche	Nessuna senza esposizione	• Ricevente			
	Vaccino contro Epatite A	48 ore se asintomatico senza esposizione	• Ricevente			
	Vaccino contro Epatite B (non ricombinante)	7 giorni se asintomatico senza esposizione	• Ricevente			
	Vaccino contro Rabbia	48 ore se asintomatico senza esposizione 1 anno se esposizione	• Ricevente			
	Vaccino contro Sars-Cov2	21 giorni da ciascuna dose o dalla cessazione dei sintomi	• Donatore			
	Viaggi					
111.	**Viaggiatore asintomatico in aree endemiche per malattie tropicali** *(http://www.viaggiaresicuri.it/find-country - http://inviaggio.simti.it/Index.aspx).* *Raccogliere informazioni sul paese e sul tipo di malattia infettiva endemica.* *Si applica il periodo di sospensione previsto per la specifica malattia.*		• Ricevente	NON preclude l'arruolamento	NON preclude il proseguimento dell'iter di donazione	NON preclude la donazione

Patologie/condizioni che si associano ad esclusione permanente o temporanea del donatore di CSE, specifiche condizioni in cui il criterio di esclusione è applicabile o non applicabile e comportamento da adottare					
	Patologia/condizioni - comportamento da adottare	**Soggetto a rischio**	**Criteri applicati in fase di arruolamento**	**Criteri applicati in fase di test conferma**	**Criteri applicati in fase di work-up**
	Se per urgenza trapiantologica non è possibile rispettare l'intervallo di sospensione, eseguire lo specifico test diagnostico (se disponibile) e notificare al PT.				
112.	**West Nile Virus WNV** (vedi punto 41)				
113.	**Zika virus** (vedi punto 41)				

23A00090

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 181/2022 - 2937 del 21 dicembre 2022 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinali:

PYRALVEX:

confezione: 039703018;

descrizione: «0,5% + 0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml;

Paese di provenienza: Grecia;

NUROFEN FEBBRE E DOLORE:

confezione: 038955023;

descrizione: «Bambini 100mg/5ml sospensione orale gusto arancia» senza zucchero flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale;

Paese di provenienza: Francia;

HUMATIN:

confezione: 039333012;

descrizione: «250 mg capsule rigide» 16 capsule;

Paese di provenienza: Spagna;

CARDURA:

confezione: 039353040;

descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse;

Paese di provenienza: Bulgaria;

BRUFEN:

confezione: 041238015;

descrizione: «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

Paese di provenienza: Spagna;

VOLTAREN:

confezione: 038531036;

descrizione: «100 mg supposte» 10 supposte;

Paese di provenienza: Romania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00076

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 183/2022 - 3923 del 29 dicembre 2022 è stata revocata, su rinuncia della General Pharma Solutions S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinali:

DONA:

confezione: 043386010;

descrizione: «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

Paese di provenienza: Romania;

DILATREND:

confezione: 043770015;

descrizione: «25 mg compresse» 30 compresse;

Paese di provenienza: Repubblica Ceca;

CARDURA:

confezione: 043633039;

descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse;

Paese di provenienza: Bulgaria;

EFFERALGAN:

confezione: 043771029;

descrizione: «330 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00077

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lorazepam Medochemie Romania».

Con la determina n. aRM - 184/2022 - 4307 del 29 dicembre 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Medochemie Romania S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LORAZEPAM MEDOCHEMIE ROMANIA;

confezione: 047983010;

descrizione: «0,5 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983123;

descrizione: «2,5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983111;

descrizione: «2,5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983109;

descrizione: «2,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983097;

descrizione: «2,5 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983085;

descrizione: «1 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983073;

descrizione: «1 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983061;

descrizione: «1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983059;

descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983046;

descrizione: «0,5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983034;

descrizione: «0,5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 047983022;

descrizione: «0,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00078

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con procedura di importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalganmed».

Con determina aRM - 185/2022 - 3516 del 29 dicembre 2022 è stata revocata, su rinuncia della Global Pharmacies Partner Health S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: EFFERALGANMED.

Confezione: A.I.C. n. 046611012.

Descrizione: «Adulti 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP.

Paese di provenienza: Francia.

Confezione: A.I.C. n. 046611024.

Descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00079

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con procedura di importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 186/2022 - 3817 del 29 dicembre 2022 è stata revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: LEELOO.

Confezione: 049910019.

Descrizione: «0.1 mg/0.02 mg compresse rivestite» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: SERETIDE.

Confezione: 049467018.

Descrizione: DISKUS «50 microgrammi/250 microgrammi/dose di polvere per inalazione in contenitore monodose» 1 inalatore 60 dosi.

Paese di provenienza: Lituania.

Medicinale: BIORINIL.

Confezione: 048238012.

Descrizione: «0,05% + 0,1% spray nasale, sospensione» flacone nebulizzattore da 10 ml.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: DUOFILM.

Confezione: 047921010.

Descrizione: «16,7% + 15% collodio» flacone da 15 ml.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: INDOCOLLIRIO.

Confezione: 047464019.

Descrizione: «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone 5 ml.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: CARDICOR.

Confezione: 044850042.

Descrizione: «1.25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: CARDICOR.

Confezione: 044850055.

Descrizione: «5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00080

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di ramipril + idroclorotiazide «Norazide».

Estratto determina AAM/PPA n. 1/2023 del 4 gennaio 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/2498.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Italian Devices S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 11596961000.

Medicinale «NORAZIDE».

Confezioni:

«2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse divisibili

A.I.C. 038365019

«5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse divisibili

A.I.C. 038365021

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di alfuzosina cloridrato «Alfuzosina Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 2/2023 del 4 gennaio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/769.

Cambio nome: C1B/2022/1938.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale in Polarisavenue 87, 2132 JH, Hoofddorp, B.V. 1441408 Olanda.

Medicinale «ALFUZOSINA SUN».

Confezioni:

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/al

A.I.C. 038661017

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/al

A.I.C. 038661029

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/al

A.I.C. 038661031

È ora trasferita alla società Ecupharma S.r.l. con sede legale in Via Mazzini, 20, 20123 Milano, codice fiscale 10863670153.

Con variazione della denominazione del medicinale in «Profuzo».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00107

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022, recante: «Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 16, all'art. 1, comma 1, quarto rigo, dove è scritto: «... al presente decreto sono ripartite, tra le Regioni Basilicata, ...», leggasi: «... al presente decreto sono ripartite, *per l'annualità 2022*, tra le Regioni Basilicata, ...».

23A00142

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2022, recante: «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energitica on. Vannia GAVA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2023).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «…presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza *energitica* on. Vannia GAVA, …», leggasi: «…presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza *energetica* on. Vannia GAVA,…».

Inoltre, nel titolo riportato alla pag. 2, seconda colonna, dove è scritto: «…presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza *energica* on. Vannia GAVA, …», leggasi: «…presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza *energetica* on. Vannia GAVA,…».

Infine, sempre a pag. 2, seconda colonna, nelle firme apposte in calce al decreto, dove è scritto: «FRATIN, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica», leggasi: «*PICHETTO* FRATIN, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

23A00238

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-010) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.